Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 settembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 12 settembre 1984, ha proclamato eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Roberto Cicciomessere, candidato nella lista del Partito radicale per la prima circoscrizione - Italia nord-occidentale, in sostituzione dell'on. Emma Bonino, dimissionaria.

(4743)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 luglio 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 164,760 miliardi a favore delle comunità montane e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, art. 16 della legge 26 aprile 1984, n. 131.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge n. 131/83;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 16 della sopracitata legge n. 131/83, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di spesa 1983 di lire 120 miliardi di cui al primo comma della legge medesima, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di lire 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Visto, altresì, il terzo comma del sopracitato art. 16 il quale dispone che le quote di devoluzione relative allo stanziamento di cui al primo comma vengono integrate nella misura del 13 per cento, con erogazioni poste a carico del bilancio 1984;

Visto, inoltre, l'art. 16-*bis* della soprarichiamata legge n. 131/83 il quale, per gli anni 1984 e 1985, stabilisce che il contributo per interventi a favore della montagna sia pari a quello spettante per il 1983 ai sensi del citato art. 16, incrementato del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984, che quantifica in lire 164,760 miliardi lo stanziamento finalizzato ad interventi per la montagna;

Ritenuto di dover impegnare, a favore delle comunità montane l'importo di L. 27.934.164.177, per spese di gestione 1984, determinato ai sensi degli articoli 16, terzo comma e 16-*bis* della legge n. 131/83, nonché dell'art. 2 del decreto interministeriale bilancio-agricoltura del 19 giugno 1984;

Ritenuto, altresì, di dover impegnare, per il 1984, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'importo differenziale complessivo di lire 136.825.835.823 secondo i nuovi coefficienti della tabella *A*, approvati con il decreto interministeriale bilancio-agricoltura soprarichiamato del 19 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 27.934.164.177 è impegnato, per l'anno 1984, a favore delle comunità montane appresso indicate, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge n. 131/83, come segue:

	Importi lire
Regione Valle d'Aosta:	
Valdigne Mont Blanc	51.255.463
Grand Paradise	52.379.950
Grand Combin	47.022.504
Del Marmore	62.692.553
Evançon	55.953.869
Monte Rosa	55.197.346
n. 4 « Monte Emilius »	67.800.113
8ª zona « Walser »	43.114.946
Regione Piemonte:	
Valli Curone, Grue, Ossona	51.952.947
Val Borbera	55.458.216
Alta Val Lemme ed Alto Ovadese	49.509.007
Alta Valle Orba - Erro - Bormida di Spigno	54.370.800
Langa Astigiana e Valbormida	50.200.999
Valli Po, Bronda e Infernotto	65.417.958
Valle Varaita	59.862.800
Valle Maira	57.924.124
Valle Grana	56.983.619
Valle Stura	54.244.484
Valli Gesso, Vermenagna, Pesio	73.496.690
Valli Monregalesi	60.736.028
Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta	60.107.194
Alta Langa Montana	69.450.459
Valle Antigorio e Formazza	46.787.721
Valle Vigezzo	49.960.724
Valle Antrona	43.570.782
Valle Anzasca	45.749.733
Valle Ossola	120.077.088
Val Strona	44.464.605
Cusio Mottarone	97.677.966
Val Grande	50.146.079
Alto Verbano	49.861.868
Valle Cannobina	51.042.648
Val Pellice	71.272.430
Valli Chisone e Germanasca	69.740.162
Pinerolese Pedemontano	58.618.862
Val Sangone	69.433.983
Bassa Valle Susa e Val Cenischia	112.947.099
Alta Valle Susa	56.732.360
Val Ceronda e Casternone	50.235.324

	Importi lire
Valli di Lanzo	76.094.406
Alto Canavese	74.100.810
Valli Orco e Soana	56.553.870
Valle Sacra	56.195.517
Valchiusella	49.165.757
Dora Baltea Canavese	49.723.195
Valsesia	93.215.716
Valle Sessera	58.384.079
Valle di Mosso	69.855.494
Delle Prealpi Biellesi	73.326.438
Alta Valle del Cervo	42.654.991
Bassa Valle del Cervo e Valle Oropa	67.482.950
Alta Valle Elvo	54.057.756
Bassa Valle Elvo	59.045.865

Regione Lombardia:

	Importi lire
Oltrepò Pavese	69.591.878
Alto Garda Bresciano	79.154.823
Valle Sabbia	117.889.899
Valle Trompia	180.192.520
Valle Camonica	161.750.384
Sebino Bresciano	83.254.601
Monte Bronzone e Basso Sebino	74.383.648
Alto Sebino	80.537.434
Valle Cavallina	75.210.194
Di Scalve	47.669.187
Valle Seriana Superiore	90.790.998
Valle Seriana	161.749.011
Valle Brembana	101.761.268
Valle Imagna	76.756.192
Zona 21	71.409.730
Valsassina - Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	81.837.665
Zona 22	81.505.399
Lario Orientale	163.651.989
Triangolo Lariano	132.865.210
Lario Intelvese	79.359.400
Alpi Lepontine Meridionali	68.395.995
Alto Lario Occidentale	66.281.575
Zona 23	120.491.734
Della Valceresio	101.238.155
Della Valcuvia	92.441.344
Valganna e Valmarchirolo	63.995.530
Zona 24	97.496.730
Veddasca - Dumentina	85.713.644
Della Valchiavenna	73.960.764

Regione Liguria:

	Importi lire
Ingauna	96.869.269
Pollupice	56.335.563
Alta Val Bormida	64.903.083
Del Giovo	122.203.865
Argentea	73.632.617
Della Valle Stura	57.237.624
Alta Val Polcevera	62.577.221
Alta Valle Scrivia	73.926.439
Fontanabuona	66.959.837
Alta Val Trebbia	47.454.999
Aveto - Graveglia - Sturla	54.453.180
Val Petronio	83.313.640
Alta Val di Vara	52.697.113
Della Riviera Spezzina	59.547.010
Media e Bassa Val di Vara	60.933.740
Intemelia	55.325.035
Argentina - Armea	49.936.010
Della Valle Arroscia	49.421.135
Dell'Olivo	53.534.643

Regione Emilia-Romagna:

	Importi lire
Appennino Imolese	52.264.618
Appennino Reggiano	100.625.797
Appennino Modena Ovest	56.135.105
Del Frignano	90.002.896
Dell'Appennino Cesenate	86.107.695
Dell'Appennino Faentino	61.025.731
Delle Valli del Taro e Ceno	97.665.609
Appennino Parma Est	72.464.194
Appennino Forlivese (zona 12)	68.004.690
Dell'Appennino Bolognese n. 1 (zona 8)	132.026.307
Dell'Appennino Bolognese n. 2	75.593.261
Dell'Appennino Modena Est	57.130.530
Appennino Piacentino	75.714.085

Regione Marche:

	Importi lire
Alta Val Marecchia	64.673.792
Delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera	64.039.466
Dei Sibillini	64.200.107
Zona « L »	69.545.196
Del Montefeltro - Zona B	66.797.823
Del Metauro - Zona « E »	78.033.082
Alta Valle dell'Esino	122.709.129
Dell'Alto e Medio Metauro	94.281.164
Dell'Alta Valle del Potenza	66.458.692
Del San Vicino	57.568.517
Del Catria e del Nerone	87.557.583
Del Tronto	81.326.909

Regione Abruzzo:

	Importi lire
Amiternina	149.035.031
Campo Imperatore - Piana di Navelli	56.931.445
Sirentina	55.756.157
Valle del Giovenco	69.288.445
Marsica 1	152.063.869

	Importi lire
Valle Peligna	63.720.930
Valle Roveto	67.178.144
Alto Sangro e Alpiano delle Cinquemiglia	64.270.130
Vestina	60.582.252
Della Maiella e del Morrone	67.212.469
Della Laga - Zona M	135.130.660
Del Vomano - Fino e Piomba - Zona N	71.666.481
Del Gran Sasso - Zona O	77.876.560
Della Maielletta	61.871.499
Aventino Medio Sangro	58.515.887
Medio Sangro	50.457.750
Val Sangro	49.988.184
Medio Vastese	70.316.822
Alto Vastese	59.026.643
Regione Molise:	
Matese	77.357.566
Molise Centrale	137.865.676
Cigno - Valle Biferno	56.593.687
Fortore Molisano	81.881.601
Trigno - Medio Biferno	63.114.064
Monte Mauro	63.033.057
Del Volturno	62.656.855
Centro Pentria	83.396.020
Alto Molise	65.140.612
Sannio	56.087.050
Regione Calabria:	
Alto Ionico	92.195.577
Pollino	107.063.794
Alto Tirreno	81.303.568
Appennino Paolano	137.421.213
Del Savuto	84.617.990
Silana	106.690.338
Sila Greca	107.511.392
Destra Crati	122.522.401
Busento	61.205.594
Serre Cosentine	71.813.392
Unione delle Valli	65.290.269
Dell'Alto Crotonese	79.404.709
Presila Catanzarese	111.461.513
Monti Reventino	99.019.387
Fossa del Lupo	89.960.333
Del Versante Ionico	72.694.858
Serre Calabre	69.517.736
Dell'Alto Mesina	73.482.960
Stilaro - Allaro	55.326.408
Limina	54.267.825
Aspromonte Orientale	74.860.079
Versante Ionico Meridionale	74.812.024
Versante dello Stretto	85.763.072
Versante Tirrenico Meridionale	65.336.951
Versante Tirrenico Settentrionale	62.930.082

	Importi lire
Regione Trentino-Alto Adige:	
Provincia autonoma di Bolzano:	
Valle Venosta	83.928.744
Distrettuale Burgraviato	107.056.929
Valle Isarco	94.547.526
Valle Salto Sciliar	94.436.313
Valle Pusteria	130.042.322
Comprensoriale Oltradige - Bassa Altesina	114.359.916
Alta Valle Isarco	64.430.771
Provincia autonoma di Trento (comprensori):	
Della Valle di Fiemme	65.207.889
Di Primiero	54.704.439
Bassa Valsugana e del Tesino	74.498.980
Alta Valsugana	95.062.401
Valle dell'Adige - C5	243.419.170
Valle di Non	89.523.719
Valle di Sole	61.211.086
Delle Giudicarie	87.247.285
Alto Garda e Ledro	91.557.132
Della Vallagarina	146.172.326
Ladino della Valle di Fassa	52.511.758
Regione Friuli-Venezia Giulia:	
Della Carnia	104.525.117
Canal Ferro - Val Canale	62.033.513
Del Gemonese	56.847.692
Delle Valli del Torre	58.187.740
Valli del Natisone	60.109.940
Pedemontana del Livenza	65.091.184
Meduna Cellina	77.096.696
Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina	53.321.828
Del Collio	47.648.592
Del Carso	84.009.751
Regione Veneto:	
Agordina	74.014.311
Dell'Alpago	55.889.338
Cadore - Longaronese Zoldano	58.710.853
Bellunese	147.760.887
Centro Cadore	65.025.280
Del Comelico e Sappada	55.993.686
Feltrina	120.392.878
Valle del Boite	60.670.124
Del Grappa	52.605.122
Delle Prealpi Trevigiane	62.400.104
Del Baldo	61.344.267
Della Lessinia	84.174.511
Alto Astico e Posina	59.795.523

	Importi lire
Dall'Astico al Brenta	63.196.444
Agno Chiampo	71.352.064
Leogra Timonchio	59.487.971
Altopiano dei Sette Comuni	70.883.871
Del Brenta	56.268.286

Regione Toscana:

Della Lunigiana	117.291.271
Delle Apuane	65.319.102
Della Garfagnana	85.988.244
Alto Mugello - Mugello - Val di Sieve	132.170.472
Alta Versilia	65.709.034
Area Lucchese	53.700.776
Appennino Pistoiese	79.915.465
Val di Bisenzio	55.962.107
Pratomagno	52.426.632
Val di Cecina	78.340.634
Del Casentino	88.482.985
Alto Tevere Valtiberina	85.375.886
Monte Amiata	89.901.294
Dell'Elba e Capraia	79.878.394
Colline Metallifere	59.855.935
Colline del Fiora	64.114.981
Cetona	48.208.776
Media Valle Serchio	85.581.836

Regione Umbria:

Alto Tevere Umbro	137.302.746
Dell'Alto Chiascio	119.284.867
Monte Subasio	97.642.268
Monti del Trasimeno	45.582.227
Valnerina	61.364.862
Monti Martani e del Serano	66.368.074
Amerino « Croce di Serra »	45.950.191
Monte Seglia e Selva Meana	47.557.974
Zona F - Valle del Nera e M.S. Pancrazio	68.071.967

Regione Lazio:

Gronde Monti Ausoni	81.365.353
Valle del Comino	78.077.018
Valle del Liri	110.974.098
Alta Tuscia Laziale	42.322.725
Dei Cimini	70.503.550
Monti della Tolfa	53.568.968
Monti Sabini Tiburtini - Cornicolani e Prenestini	140.581.470
Dei Monti Lepini	137.869.795
« Monti Ernici »	152.720.163
5ª zona « Montepiano Reatino »	85.680.692
Dell'Aniene	90.104.498
Castelli Romani e Prenestini	90.473.835
Della Sabina	47.319.072
Del Velino	57.737.396
Del Salto Cicolano	59.055.476
Del Turano	56.397.348
Dei Monti Aurunci	91.023.035

Regione Sardegna:

Osilo Ploaghe	58.533.736
Susassu Anglona	56.498.950
Gallura	79.977.250
Del Logudoro	62.258.685
Monte Acuto	74.820.262
Goceano	61.584.542
Marghine Planargia	91.046.376
Del Nuorese	155.397.513
Zona X	95.475.674
Ogliastra	109.371.807
Zona XII	71.806.527
Zona XIII	70.754.809
Zona XIV	64.596.904
Del Barigadu	60.314.517
Arci Grighine	57.657.762
Dell'Alta Marmilla	57.392.773
Zona XVIII	102.937.929
Zona XIX	152.110.551
Del Mulargia e Flumendosa	48.076.968
Zona XXI	74.504.472
Del Basso Sulcis	70.382.726
Zona n. 23	97.312.748
Serpeddì	141.381.929
Zona XXV	42.590.460
n. 4 « Riviera di Gallura »	126.521.950

Regione Sicilia:

Valle Alcantara	70.042.222
Zona B	60.785.456
Tifeno Peloritana - Zona C	74.352.069
Zona D	99.951.654
Nebrodi - Zona E	95.474.301
Zona Q « Eolie »	58.742.432
Etnea - Zona F	141.184.217
Iblea - Zona G	97.303.137
Madonie - Zona H	144.534.337
Corleonese - Zona N	105.667.453
Zona I - Dell'Alto Salso	101.831.291
Zona L - Erei	92.650.040
Zona M - Erice	93.653.703
Della Quisquina - Zona P	87.464.219
Monrealese - Zona O	80.600.592

Regione Basilicata:

Marmo Platano	76.916.833
Melandro	74.365.799
Alto Basento	165.736.203

	Importi lire
Camastra - Alto Sauro	62.264.177
Alto Agri	86.821.655
Lagonegrese	109.007.962
Medio Sinni - Pollino - Raparo	80.093.955
Val Sarmento	52.870.111
Medio Basento	68.858.696
Basso Sinni	68.239.473
Medio Agri - Sauro	72.885.705
Alto Bradano	82.456.888
Del Vulture	115.640.925
Regione Campania:	
Monte S. Croce	56.306.730
Matese	87.653.693
Monte Maggiore	50.585.439
Titerno	66.505.374
Alto Tammaro	68.173.569
Del Fortore	81.672.905
Taburno	61.566.693
Ufita	112.629.936
Alta Irpinia	108.412.080
Partenio	87.402.434
Vallo di Lauro e Baianese	71.091.194
Valle dell'Irno	71.617.053
Terminio Cervialto	126.409.364
Della Penisola Sorrentina	101.103.601
Penisola Amalfitana	137.729.749
Alto e Medio Sele	88.014.792
Tanagro	67.016.130
Vallo di Diano	110.089.886
Alburni	72.067.397
Del Calore Salernitano	90.759.419
Alento - Monte Stella	69.112.701
Del Gelbison e del Cervati	69.317.278
Lambo e Mingardo	95.294.438
Bussento	74.357.561
Regione Puglia:	
Del Sub - Appennino Dauno Meridionale	82.142.471
Del Gargano	197.986.600
Murgia Sud Orientale	116.645.961
Della Murgia Nord Occidentale	125.575.953
Subappennino Dauno Settentrionale	79.002.420
Totale	27.934.164.177

Art. 2.

L'importo complessivo di L. 136.825.835.823 è impegnato in conto d'esercizio 1984 per le finalità d'intervento ex legge n. 93/81, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

	Importi lire
Regioni e province autonome:	
Trento	1.949.768.160
Bolzano	2.202.895.957
Valle d'Aosta	1.632.332.221
Piemonte	8.745.907.426
Liguria	3.538.316.114
Lombardia	10.547.903.684
Veneto	4.427.684.047
Friuli-Venezia Giulia	2.715.992.841
Emilia-Romagna	5.170.648.336
Marche	4.145.822.826
Toscana	7.127.257.788
Umbria	3.069.003.497
Lazio	6.919.282.517
Abruzzo	8.548.878.222
Molise	4.004.892.215
Campania	10.765.456.763
Puglia	5.072.133.734
Basilicata	7.547.313.104
Calabria	12.180.235.905
Sicilia	10.131.953.143
Sardegna	16.382.157.323
Totale	136.825.835.823

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 164,760 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 374

(4670)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1984.

Assegnazione della quota del primo semestre del Fondo sanitario nazionale 1984, di parte corrente, destinata al finanziamento degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionale e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 29 novembre 1983, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa che il Ministero della sanità acquisisca tutti i dati informativi necessari per l'adozione dei nuovi parametri previsti dalla legge finanziaria 1984, ha deliberato, sulla base dei criteri di riparto già deliberati dallo stesso C.I.P.E. nella seduta del 29 luglio 1982, tra l'altro, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di L. 850.000.000.000, l'assegnazione dell'importo complessivo annuo di L. 33.150.000.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 34.000.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984;

Visto che del predetto importo di L. 33.150.000.000.000 è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri di riparto già deliberati dal C.I.P.E. nella seduta del 29 novembre 1983, la somma complessiva di lire 32.260.000.000.000, quale quota a destinazione indistinta — comprensiva della quota per le profilassi vaccinali veterinarie e per l'indennità di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano — di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata, di L. 55.000.000.000 per il servizio di medicina legale di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1983, n. 331, di L. 106.900.000.000 per le prestazioni termali, di lire 193.600.000.000 per il servizio di guardia medica e di L. 80.000.000.000 per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, che con la stessa delibera del 29 novembre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1984, il C.I.P.E. subordina l'erogazione dell'importo complessivo di L. 454.500.000.000 — per le spese a destinazione vincolata — alla presentazione di specifici programmi di utilizzo ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministero della sanità del 6 agosto 1981 e di L. 80.000.000.000 — per il finanziamento 1984 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico — all'acquisizione dello specifico parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-1986 »;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1984, fatto pervenire dal Ministero della sanità con nota numero 100/SCPS/4.1/5542 del 25 maggio 1984, con cui viene autorizzata — tramite le regioni territorialmente competenti — l'erogazione del predetto importo complessivo annuo di L. 80.000.000.000, evidenziato nell'allegato prospetto a favore dei singoli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare tramite le regioni territorialmente competenti a favore dei predetti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1984 la somma complessiva di L. 40.000.000.000, pari a due quarti della citata attribuzione annua di L. 80.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il finanziamento del primo e secondo trimestre 1984 degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, evidenziati nel prospetto di cui al precedente art. 1, viene assegnato l'importo complessivo di L. 40.000.000.000, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione nella colonna 6 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

E' assunto l'impiego, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984, per l'importo complessivo di lire 40.000.000.000, ai sensi del precedente comma.

E' autorizzato, altresì, a favore delle regioni il versamento di L. 40.000.000.000 per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1984 degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico ubicati nell'ambito territoriale di competenza, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1984
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 310

ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - FINANZIAMENTO PER LA RICERCA CORRENTE - F S N ANNO 1984 (IN MIGLIAIA DI LIRE)

		Attribuzione annua		Quota trimestrale		Quota I semestre 1984	
		Istituto Col 1	Regione Col. 2	Istituto Col. 3	Regione Col 4	Istituto Col. 5	Regione Col. 6
LOMBARDIA:	Ist neurol Besta di Milano	1.555 000		388 750		777.500	
	Ist osped Maggiore di Milano	6.584 000		1 646.000		3.292.000	
	Ist dei tumori di Milano	7.026 000		1.756.500		3.513 000	
	Ist osped S Matteo - Pavia	12 038.000		3.009 500		6 019 000	
	TOTALE LOMBARDIA		27.203 000		6 800 750		13 601.500
FRIULI-VENEZIA GIULIA:	Ist Burlo Garofalo di Trieste	2 627 000		656 750		1.313.500	
	TOTALE FRIULI-VENEZIA GIULIA		2 627 000		656.750		1.313.500
LIGURIA:	Ist Gaslini - Genova	5.520 000		1.380 000		2.760.000	
	Ist dei tumori di Genova	7.518 000		1 879.500		3 759.000	
	TOTALE LIGURIA		13 038 000		3.259.500		6.519.000
EMILIA-ROMAGNA:	Ist ortopedici Rizzoli - Bologna	18 605 000		4 651.250		9.302.500	
	TOTALE EMILIA-ROMAGNA		18 605 000		4 651 250		9.302.500
MARCHE:	Ist I.N R C.A di Roma	2 445 000		611.250		1.222.500	
	TOTALE MARCHE		2 445.000		611.250		1.222 500
LAZIO	Ist fisiot ospit - Roma	10.394 000		2.598.500		5 197 000	
	TOTALE LAZIO		10.394 000		2.598.500		5 197 000
CAMPANIA:	Ist G Pascale - Napoli	4.210.000		1 052.500		2 105 000	
	TOTALE CAMPANIA		4.210 000		1 052.500		2 105 000
PUGLIA:	Ist dell'Erba - Castellana Grotte (Bari)	1 478 000		369 500		739 000	
	TOTALE PUGLIA		1 478 000		369.500		739 000
	TOTALE GENERALE	80.000 000	80.000 000	20.000.000	20.000 000	40 000 000	40.000 000

(4684)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 giugno 1984.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Oruro (Bolivia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita l'agenzia consolare di seconda categoria in Oruro (Bolivia);

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Oruro (Bolivia) è soppressa dal 1° agosto 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 12 *Esteri, foglio n.* 204

(4709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti controllo numerico, sede e stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti controllo numerico, sede e stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4712)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (esclusi stabilimenti di Ivrea e Scarmagno), Olivetti accessori S.p.a. di Ivrea, OCN Olivetti controllo numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta), ora OCN S.p.a. di Marcianise (Caserta), Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. di Ivrea, Olivetti sistemi per l'automazione industriale S.p.a. di Marcianise, ora Osai A-B di Ivrea S.p.a., Elea S.p.a. di Ivrea, Eleprint S.p.a. di Ivrea, Olivetti telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea, Motori ed apparecchiature elettriche S.p.a. di Ivrea, Probest S.p.a. di Ivrea, ora OCN sistemi S.p.a. di Ivrea (Torino), Tecsinter S.p.a. di Ivrea, Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea, Olivetti Synthesis S.p.a. di Ivrea, Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea, unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare della legge del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

(4713)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Villa Carcina

Con decreto 1° agosto 1984, n. 1212, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di ex alveo torrente Guasti, con porzione di fabbricato ivi insistente, segnato nel catasto del comune di Villa Carcine (Brescia) al foglio n. 21, compreso tra i mappali 59 e 68, di complessivi mq 219 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 febbraio 1984, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

(4714)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 agosto 1984 concernente: « Norme tecnico-funzionali per la immissione in circolazione delle macchine operatrici ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 235 del 27 agosto 1984).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'ultimo comma del punto 1.10 dell'allegato tecnico, dove è scritto: « Fanno eccezione ai limiti di sbalzo stabiliti nel primo e *terzo* comma... », leggasi: « Fanno eccezione ai limiti di sbalzo stabiliti nel primo e *quarto* comma ... »;

al paragrafo *b*), riga quarta, del punto 1.11 dell'allegato tecnico sopracitato, dove è scritto: « ...alla tabella CUNA *338-02*... », leggasi: « ...alla tabella CUNA *438-06*... »;

al paragrafo *b*), riga ottava, del punto 1.11 citato all'alinea precedente, dove è scritto: « ...almeno pari a quella della macchina *agricola*... », leggasi: « ..almeno pari a quella della macchina *operatrice*... ».

(4734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 7 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1831,250	1831,250	1831,50	1831,250	—	—	1831,750	1831,250	1831,250	1831,25
Marco germanico	616,590	616,590	617,50	616,590	—	—	616,700	616,590	616,590	616,59
Franco francese	200,660	200,660	200,65	200,660	—	—	200,750	200,660	200,660	200,66
Fiorino olandese	546 —	546 —	546,50	546 —	—	—	546,120	546 —	546 —	546 —
Franco belga	30,599	30,599	30,60	30,599	—	—	30,611	30,599	30,599	30,60
Lira sterlina	2339,600	2339,600	2339,50	2339,600	—	—	2340 —	2339,600	2339,600	2339,60
Lira irlandese	1905,500	1905,500	1909 —	1905,500	—	—	1905,580	1905,500	1905,500	—
Corona danese	169,980	169,980	170 —	169,980	—	—	170,030	169,980	169,980	169,98
E.C.U.	1380,300	1380,300	1380,50	1380,300	—	—	1380,150	1380,300	1380,300	1380,30
Dollaro canadese	1397,600	1397,600	1400 —	1397,600	—	—	1397,800	1397,600	1397,600	1397,60
Yen giapponese	7,478	7,478	7,49	7,478	—	—	7,479	7,478	7,478	7,48
Franco svizzero	739,900	739,900	741,85	739,900	—	—	740 —	739,900	739,900	739,90
Scellino austriaco	87,565	87,565	87,78	87,565	—	—	87,680	87,565	87,565	87,57
Corona norvegese	216,560	216,560	216,70	216,560	—	—	216,800	216,560	216,560	216,56
Corona svedese	215,850	215,850	216,40	215,850	—	—	215,500	215,850	215,850	215,85
FIM	295,700	295,700	295,75	295,700	—	—	295,750	295,700	295,700	—
Escudo portoghese	11,880	11,880	11,87	11,880	—	—	11,850	11,880	11,880	11,88
Peseta spagnola	10,891	10,891	10,90	10,891	—	—	10,889	10,891	10,891	10,89

Media dei titoli del 7 settembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	65,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,750
» 6% » » 1971-86	89,750
» 6% » » 1972-87	88,350
» 9% » » 1975-90	90,500
» 9% » » 1976-91	88,125
» 10% » » 1977-92	97,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,950
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	100,275
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100,350
» » » » 1- 3-1983/85	100,350
» » » » 1- 4-1983/85	100,275
» » » » 1- 5-1983/85	100,450
» » » » 1- 6-1983/85	100,575
» » » » 1- 1-1982/86	101,700
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,575
» » » » 1- 9-1982/86	101,600
» » » » 1-10-1982/86	101,250
» » » » 1-11-1982/86	101,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,025
» » » » 1- 8-1983/86	100,125
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,525
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,300
» » » » 1- 6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,300
» » » » 1-10-1983/88	101,050
» » » » 1- 1-1984/88	99,350
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 1- 1-1984/91	101,225
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,500
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985	101,075
» » » 17% 1- 7-1985	101,500
» » » 17% 1-10-1985	101,600
» » » 16% 1- 1-1986	101,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,150
» » » » 1983/90 11,50%	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1831,500
Marco germanico	616,645
Franco francese	200,705
Fiorino olandese	546,060
Franco belga	30,605
Lira sterlina	2339,800
Lira irlandese	1905,540
Corona danese	170,005
E.C.U.	1380,220
Dollaro canadese	1397,700
Yen giapponese	7,478
Franco svizzero	739,950
Scellino austriaco	87,622
Corona norvegese	216,680
Corona svedese	215,675
FIM	295,725
Escudo portoghese	11,865
Peseta spagnola	10,890

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 10 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1839,90	1839,90	1840,25	1839,90	—	1835 —	1840 —	1839,90	1839,90	1839,90
Marco germanico	616,27	616,27	616,50	616,27	—	616,23	616,19	616,27	616,27	616,26
Franco francese	200,76	200,76	200,65	200,76	—	200,83	200,90	200,76	200,76	200,75
Fiorino olandese	546,70	546,70	546,50	546,70	—	546,22	546,75	546,70	546,70	546,70
Franco belga	30,608	30,608	30,60	30,608	—	30,60	30,607	30,608	30,608	30,60
Lira sterlina	2347,15	2347,15	2347 —	2347,15	—	2347,07	2347 —	2347,15	2347,15	2347,15
Lira irlandese	1910 —	1910 —	1909 —	1910 —	—	1909 —	1908 —	1910 —	1910 —	—
Corona danese	170,08	170,08	170 —	170,08	—	170,06	170,05	170,08	170,08	170,08
E.C.U.	1380,70	1380,70	1380,50	1380,70	—	1380,65	1380,60	1380,70	1380,70	1380,70
Dollaro canadese	1396,25	1396,25	1397 —	1396,25	—	1396,05	1395,85	1396,25	1396,25	1396,25
Yen giapponese	7,503	7,503	7,50	7,503	—	7,50	7,497	7,503	7,503	7,50
Franco svizzero	739,95	739,95	740,75	739,95	—	739,90	739,85	739,95	739,95	739,95
Scellino austriaco	87,663	87,663	87,71	87,663	—	87,68	87,71	87,663	87,663	87,67
Corona norvegese	216,750	216,750	217 —	216,750	—	216,78	216,810	216,750	216,750	216,75
Corona svedese	216,30	216,30	216,40	216,30	—	216,31	216,32	216,30	216,30	216,30
FIM	296,08	296,08	296 —	296,08	—	296,09	296,10	296,08	296,08	—
Escudo portoghese	11,88	11,88	11,85	11,88	—	11,86	11,85	11,88	11,88	11,88
Peseta spagnola	10,923	10,923	10,92	10,923	—	10,92	10,922	10,923	10,923	10,92

Media dei titoli del 10 settembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	65,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,750
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	88,350
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,125
» 10 % » » 1977-92	97,950
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	100,275
» » » » 1-12-1982/84	100,100
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100,175
» » » » 1- 3-1983/85	100,225
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
» » » » 1- 1-1982/86	101,675
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	101,525
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,025
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,525
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101,200
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,225
» » » » 1-10-1983/88	101,075
» » » » 1- 1-1984/88	99,600
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,550
» » » 18 % 1- 1-1985	100,500
» » » 17 % 1- 5-1985	101,050
» » » 17 % 1- 7-1985	101,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,475
» » » 16 % 1- 1-1986	100,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,650
» » » » 1983/90 11,50 %	99,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1839,95	Lira irlandese	1909 —	Scellino austriaco	87,686
Marco germanico	616,23	Corona danese	170,065	Corona norvegese	216,780
Franco francese	200,83	E.C.U.	1380,65	Corona svedese	216,31
Fiorino olandese	546,725	Dollaro canadese	1396,05	FIM	296,09
Franco belga	30,607	Yen giapponese	7,500	Escudo portoghese	11,865
Lira sterlina	2347,075	Franco svizzero	739,90	Peseta spagnola	10,922

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Intervento urgente per aggravamento dell'instabilità della parete rocciosa sovrastante numerose abitazioni del comune di Sesto Campano. (Ordinanza n. 329/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il fonogramma del 2 agosto 1984 con il quale il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel comunicare che nel comune di Sesto Campano si è determinata una grave situazione di pericolo per l'aggravarsi, a seguito del sisma del 7 ed 11 maggio 1984, dell'instabilità di una parete rocciosa sovrastante numerose abitazioni, rappresenta l'opportunità di finanziare, sul fondo della protezione civile, la spesa di lire 1.500 milioni necessaria per i lavori di salvaguardia;

Considerato che la regione Molise ha fatto presente di trovarsi nell'impossibilità di provvedere a tale finanziamento;

Vista la lettera del comune di Sesto Campano in data 11 agosto 1984, prot. 3107, con allegato progetto di lavoro;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di un intervento di emergenza onde scongiurare le drammatiche conseguenze della suddetta instabilità geologica, che ha avuto causa dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984;

Avvalendosi dei potetri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Molise un contributo speciale di lire 1.500 milioni necessario per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sulla parete rocciosa sovrastante il centro abitato del comune di Sesto Campano.

Art. 2.

Al provveditorato alle opere pubbliche del Molise è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui alla presente ordinanza.

Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4688)

Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, concernenti disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 330/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Vista la propria ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alle cennate ordinanze suggerite dagli operatori per la più celere realizzazione degli interventi di riattazione;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di coordinare il testo dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 con le modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Visto il telegramma del prefetto di Isernia n. 1316/23A/P.C. del 20 agosto 1984 che interpretando una esigenza largamente avvertita in tutte le zone colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, propone di riaprire il termine di presentazione delle domande di contributo a causa dello stato di necessità determinato dalla non conoscenza del danneggiamento da parte dei cittadini assenti e specialmente di quelli emigrati all'estero;

Ritenuto di dover aderire alla cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 luglio 1984, indicato nel primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, è prorogato al 30 agosto 1984.

Il termine indicato nel primo comma dell'articolo unico dell'ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, è differito al 10 settembre 1984.

Art. 2.

Il comma primo dell'art. 2 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse ai benefici della presente ordinanza le unità immobiliari, a qualunque uso adibite, escluse quelle di cui al comma 10 dell'art. 2 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, individuate, in via di massima, dal comune in relazione all'entità del danno ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

« Il sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare danneggiata, verificato che l'immobile non ricada tra quelli oggetto degli interventi di cui al comma dieci dell'art. 2 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 giugno 1984, n. 159, provvede alla determinazione del contributo provvisorio sulla base della stima dei lavori giurata dal progettistta e del prezzario utilizzato dai provveditori alle opere pubbliche. Nell'ipotesi di realizzazione mediante progetti unitari di cui alla prima parte del comma 11 dell'art. 2 il contributo è corrisposto al comune con la maggiorazione del 20% ».

Art. 4.

All'art. 6 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è aggiunto il seguente comma:.

« Il contributo definitivo non potrà, in nessun caso, essere liquidato in misura superiore all'importo indicato nella perizia giurata ».

Art. 5.

All'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, come modificata dall'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, è aggiunto il seguente comma:

« Il sindaco comunica agli interessati i motivi per i quali le domande presentate non sono state ammesse ai benefici previsti dalla presente ordinanza, specificando se essi si riferiscono al comma dieci dell'art. 2 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159. Nelle ipotesi previste dal comma 11 dell'art. 2 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, il sindaco invita gli interessati a procedere ai necessari adempimenti per conseguire i benefici previsti dalla presente ordinanza ».

Art. 6.

All'art. 7-*bis* dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, così come modificata dall'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 è aggiunto il seguente comma:

« In caso di più progetti edilizi unitari hanno priorità quelli nei quali siano comprese il maggior numero di unità abitative colpite da ordinanze di sgombero e precari e che gli occupanti delle stesse risultino sistemati in alloggi precari (tende, roulottes o containers). In caso di parità di condizioni si applicano, ove possibile, i criteri determinati dal presente articolo ».

Art. 7.

All'articolo unico dell'ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Con lo stesso provvedimento, il comune individua, in via di massima, in relazione all'entità del danno, le unità immobiliari di cui al comma dieci dell'art. 2 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 ».

E infine è aggiunto il seguente comma:

«Agli effetti della presente ordinanza si applicano gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984. Qualora la maggioranza degli interessati accetti la determinazione del comune, la decisione è vincolante per tutti gli altri interessati».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4689)

Modifiche all'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984, concernente costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli. (Ordinanza n. 335/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le proprie ordinanze n. 223/FPC/ZA, n. 320/FPC/ZA e n. 325/FPC/ZA rispettivamente del 22 maggio, dell'8 e del 27 agosto 1984, concernenti forniture in opera di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli;

Vista la nota n. 58/USP del 31 agosto 1984, con la quale il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, nel far presente che le imprese ECAM prefabbricati S.r.l., TAIS prefabbricati S.p.a., IHF S.p.a. e SAIP S.p.a., affidatarie dei lavori a trattativa privata di urbanizzazione, non posseggono i requisiti di idoneità tecnica previsti dall'art. 1, comma secondo, dell'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984, ha rappresentato l'opportunità di affidare ugualmente i lavori alle cennate imprese per i seguenti motivi:

1) la necessità e l'urgenza, anche nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico 1984-85, di soddisfare le pressanti richieste del comune di Pozzuoli;

2) la necessità di ottenere una piena e solidale responsabilità in ordine alla fornitura in opera dei manufatti e delle connesse opere di urbanizzazione, tra cui la realizzazione dell'area di sedime dei manufatti prefabbricati;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la motivata proposta del provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in considerazione dell'assoluta necessità di realizzare nel più breve tempo possibile i manufatti per alleviare i disagi della popolazione di Pozzuoli per la quale perdura lo stato di emergenza a causa delle reiterate scosse sismiche dovute al fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente ed, in particolare, all'art. 29 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Dispone:

Il secondo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984, per la parte concernente i requisiti di idoneità tecnica, è revocato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4690)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti la commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Caltanissetta.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1984, registro n. 41 Giustizia, foglio n. 366, il dott. Sicari Filippo, già componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Caltanissetta, è stato nominato componente effettivo della stessa commissione e il dott. Tumminello Serafino, già componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di Caltanissetta, è stato nominato componente supplente della stessa commissione.

(4593)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato «Maria SS. Assunta» di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, si svolgeranno presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta», via della Traspontina, 21, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° ottobre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 2 ottobre 1984, ore 9.

(4720)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico - disciplina medicina generale per il settore tossicodipendenze;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario per il settore tossicodipendenze;

un posto di psicologo collaboratore per il settore tossicodipendenze;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Ruolo amministrativo:

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

(4682)

Concorso ad un posto di primario presso l'unità sanitaria locale n. 27

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario - disciplina di ortopedia-traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Zogno (Bergamo).

(4681)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1984, n. 29.

Omaggio a Giorgio Morandi. Aggiunta del nome di « Morandi » alla denominazione del comune di Grizzana, in provincia di Bologna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 6 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con legge regionale, ed alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, la denominazione del comune di Grizzana, in provincia di Bologna, può essere modificata in « Grizzana Morandi ».

Art. 2.

La proposta di legge regionale di mutamento della denominazione deve essere sottoscritta dai cittadini aventi diritto al voto che risultino residenti nel comune di Grizzana a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla data della sottoscrizione, senza interruzioni.

La proposta non è ammissibile se il numero delle sottoscrizioni non corrisponde almeno alla metà più uno del totale degli elettori del comune di Grizzana. Il computo è effettuato sulla base del più alto numero raggiunto dagli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali nel periodo ricompreso fra la data dell'entrata in vigore della presente legge e quella del deposito della proposta, a norma dell'art. 3, primo comma.

La raccolta delle firme deve essere fatta su fogli di carta uso bollo. Ciascuno di essi deve recare stampato in epigrafe esclusivamente il testo della proposta di legge riportato nell'allegato *A*. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7. Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7. La proposta di legge deve recare allegati i certificati, anche collettivi, di residenza e di godimento del diritto di elettorato attivo relativi a tutti i firmatari.

Art. 3.

La proposta, corredata da tutta la documentazione prescritta, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale nel termine di otto mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Si applica l'art. 9 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

All'accertamento dell'ammissibilità della proposta, con riguardo ai requisiti prescritti dalla presente legge, si provvede con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

Ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità, il comune di Grizzana fornisce a richiesta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale i dati che non possono essere desunti dalla documentazione presentata. Dalla data della richiesta dell'ufficio di presidenza, la decorrenza del termine di cui all'art. 11, primo comma, della legge 23 gennaio 1973, n. 7, resta sospesa fino a quando il comune di Grizzana non provveda.

Art. 4.

Intervenuta la dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 3, il presidente del consiglio regionale richiede il parere del consiglio comunale di Grizzana, nonché del consiglio provinciale di Bologna, i quali deliberano entro trenta giorni dalla richiesta.

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi cittadino ha facoltà di fare opposizione alla deliberazione del consiglio di cui sia elettore. L'opposizione è presentata nel termine di venti giorni a decorrere dall'ultimo di affissione al capo dell'amministrazione, il quale ne cura l'immediato inoltro al consiglio regionale.

Art. 5.

Si applica l'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

La commissione consiliare referente per gli affari istituzionali può avvalersi delle facoltà di cui all'art. 20, penultimo ed ultimo comma, e 21 dello statuto regionale.

La proposta di legge decade ad ogni effetto se il consiglio comunale di Grizzana non esprime parere favorevole a norma dell'art. 4, primo comma, e nel termine in esso indicato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 giugno 1984

TURCI

ALLEGATO *A*

Articolo unico

A perenne memoria di Giorgio Morandi, il comune di Grizzana, in provincia di Bologna, modifica la propria denominazione in « Grizzana Morandi ».

(3477)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42: « Classificazione delle aziende alberghiere in attuazione alla legge statale 17 maggio 1983, n. 217 - Legge quadro sul turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 16 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, N. 42

Art. 1.

Il secondo, il terzo e l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina "gli alberghi" e le "residenze turistiche-alberghiere" ».

« Sono "alberghi" le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella *A* dell'allegato e hanno non meno di sette camere destinate alla ricettività ».

« Sono "residenze turistiche-alberghiere" le aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella *B* dell'allegato ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di "alberghi" e da 4, 3 e 2 stelle se trattasi di "residenze turistiche-alberghiere" Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" previa autorizzazione del comune, se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale ».

Art. 3.

All'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, rispettivamente dopo il quarto e sesto comma sono aggiunti i seguenti due commi:

« I titolari di "alberghi" i quali abbiano i requisiti per essere classificati a 5 stelle e, in più, standards tipici di carattere internazionale, che intendono far assumere all'azienda la denominazione aggiuntiva "lusso" devono farne richiesta al comune, unitamente alla denuncia di cui al quarto comma. Alla richiesta gli interessati devono allegare una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standards aggiuntivi posseduti dall'azienda ».

« Il comune autorizza l'assunzione della denominazione aggiuntiva "lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, previo nulla-osta della giunta regionale che vi provvede sentito il parere di apposita commissione tecnica. La commissione tecnica è nominata dalla giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composta dall'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede, e da 4 esperti di cui 2 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale ».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, è sostituito dal seguente:

« La classificazione degli "alberghi" è effettuata con l'attribuzione di 1, 2, 3, 4, 5 stelle sulla base del punteggio conseguito, ricavato dalla somma dei singoli punteggi corrispondenti posseduti e indicati nelle tabelle allegate.

Per l'autorizzazione all'assunzione della denominazione aggiuntiva "lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, gli standards posseduti dovranno essere valutati, previo controllo, nel loro complesso e dovranno essere considerati qualitativamente e quantitativamente sufficienti per un esercizio di lusso.

La classificazione delle "residenze turistico-alberghiere" è effettuta con l'attribuzione di 2, 3, 4 stelle, e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo ».

Art. 5.

I primi due commi dell'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« L'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 ».

Art. 6.

La data 31 dicembre 1984, di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 30 novembre 1981, n. 42, modificata in « 30 giugno 1985 » dall'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5, è ulteriormente modificata in: « 31 dicembre 1985 ».

Art. 7.

Nella tabella *A* dell'allegato alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, la voce 2.0-11 « acqua calda e fredda in tutte le camere » è obbligatoria anche per gli « alberghi » classificati a 1 stella, mentre la voce 2.0 12 « acqua fredda » è soppressa.

Art. 8.

Nel « sommario » e nella tabella *B* dell'allegato alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, le parole « alberghi residenziali » sono sostituite da « residenze turistico-alberghiere » e i requisiti obbligatori nonché i punteggi minimi previsti per gli alberghi residenziali a 5, 4 e 3 stelle sono riferiti alle residenze turistico-alberghiere rispettivamente classificabili a 4, 3 e 2 stelle.

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 9.

L'assegnazione della classifica a stelle avviene in via definitiva a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il termine del 1° gennaio 1983 di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, con le modifiche di cui all'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5, costituisce, a tutti gli effetti, la fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica stelle. Dalla data predetta decorre il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle.

I titolari di « alberghi » che hanno una capacità ricettiva non inferiore a 7 camere che acquisiscono alle loro aziende entro il 31 dicembre 1984 requisiti « obbligati » mancanti ed, eventualmente, altri requisiti necessari per raggiungere il punteggio minimo previsto per una classifica superiore possono fare richiesta di adeguamento della classifica al comune entro la data predetta.

Il comune adotta i provvedimenti entro trenta giorni dalla richiesta e la eventuale nuova classifica ha validità dal 1° gennaio 1985 o dalla data del provvedimento comunale, se posteriore.

Gli alberghi che alla data del 31 dicembre 1984 posseggono meno di 7 camere destinate alla ricettività o non hanno l'acqua calda e fredda in tutte le camere mantengono la classifica attribuita fino al 31 dicembre 1985. Trascorso detto termine senza che siano realizzati i necessari interventi di adeguamento, il comune procede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca della licenza di « albergo ».

Art. 10.

I titolari di « alberghi » già classificati a 5 stelle per il quinquennio 1983-87 possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva « lusso » alla propria azienda fino al 31 dicembre 1986. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 giugno 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 31.

Disciplina dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 16 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi di cui all'art. 9, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

a) l'organizzazione e produzione di viaggi e soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;

b) la vendita di viaggi e soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie.

Possono inoltre svolgere le seguenti attività:

1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

2) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

3) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai propri clienti;

4) la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

6) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere per l'interno e per l'estero;

7) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

8) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

9) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

10) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

12) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;

13) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

14) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;

15) la organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

16) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

Art. 3.
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

L'esercizio delle attività di cui all'art. 2, primo comma, e secondo comma — punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) — è soggetto ad autorizzazione della provincia o del circondario di Rimini in cui ha sede l'agenzia, ai quali sono delegate con la presente legge le relative funzioni amministrative in materia.

Le altre attività indicate al secondo comma dell'art. 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano.

La provincia, o il circondario di Rimini, trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento, mediante apposita istruttoria, del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo art. 7 e alla rispondenza ai criteri di programmazione di cui al successivo art. 5, nonché dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente.

La Regione accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con le altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o Regioni italiani.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo e alla relativa apertura di ufficio a persone fisiche o giuridiche straniere, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'apertura di succursali o filiali o la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per le nuove agenzie di viaggio e turismo. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dall'obbligo del pagamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo comma.

Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misure e termini previsti dalla legislazione vigente.

Art. 4.
Domande per il rilascio di autorizzazione

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 deve contenere le complete generalità dell'imprenditore, l'esatta indicazione delle attività di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), che, congiuntamente o disgiuntamente, si intendono esercitare, nonché di quelle indicate al secondo comma dell'art. 2, delle attrezzature e dell'organizzazione predisposte per la gestione dei servizi, dell'ubicazione dei locali di esercizio, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché tutte le altre indicazioni, opportunamente documentate, utili per gli accertamenti di cui all'art. 7.

Salvo che si tratti di agenzie che svolgano esclusivamente attività di organizzazione, la domanda deve essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa e dalle planimetrie.

Deve altresì essere indicata la denominazione prescelta per la istituenda agenzia ai fini dell'accertamento di cui al quinto comma del precedente art. 3.

Per il rilascio dell'autorizzazione della provincia o del circondario di Rimini dovrà essere richiesta alla regione Emilia-Romagna (assessorato al turismo, commercio e mercati) il preventivo nulla-osta relativo all'accertamento della denominazione.

L'autorizzazione di cui alla presente legge dovrà indicare espressamente le singole attività di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), del primo comma, nonché le altre attività previste al secondo comma del medesimo articolo per le quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.

Art. 5.
Piano triennale di incremento delle agenzie di viaggio e turismo

Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo o di succursali o di filiali vengono determinati, per ogni triennio, gli incrementi massimi del numero delle agenzie di viaggio e turismo sulla base di criteri oggettivi predeterminati, quali il movimento turistico, la ricettività turistico-alberghiera e la popolazione residente.

Le province e il circondario di Rimini stabiliscono il piano triennale di incremento e l'eventuale dislocazione territoriale delle agenzie di viaggio di cui al comma precedente, in conformità ai criteri direttivi di programmazione della Regione di cui al successivo art. 23.

Per la elaborazione del piano di cui al comma precedente, sarà costituito presso ciascuna provincia e il circondario di Rimini un apposito comitato tecnico-consultivo, nominato dagli enti suddetti, composto da esperti designati dagli enti stessi e dalle associazioni di categoria degli operatori turistici interessati, ivi compresa quella delle agenzie di viaggio, più rappresentative a livello regionale.

Nelle more della adozione del piano triennale di cui ai commi precedenti, le autorizzazioni concernenti l'apertura di nuove agenzie di viaggio potranno essere rilasciate soltanto con il parere favorevole del comitato tecnico-consultivo predetto.

Art. 6.
Deposito cauzionale e garanzia assicurativa

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore dovrà versare alla provincia o al circondario di Rimini, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, la cauzione fissata entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente.

La cauzione può essere versata anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli o al portatore.

La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla provincia o dal circondario di Rimini, fornite da associazioni mutue di garanzia costituite da agenti di viaggio secondo le vigenti disposizioni di legge.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi.

Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

Inoltre, le agenzie di viaggio devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Art. 7.

Requisiti strutturali e professionali delle agenzie di viaggio e turismo

L'impresa di viaggio è organizzata secondo i criteri della produttività aziendale.

Relativamente alle caratteristiche strutturali, le agenzie di viaggio che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono avere:

1) locali indipendenti ed escludenti altre attività;

2) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

3) attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa.

Il titolare o gestore dell'impresa dovrà dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere le seguenti conoscenze ai fini dell'assunzione della responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio, quale direttore tecnico della stessa:

1) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dall'esercizio delle specifiche attività indicate nell'art. 2 della presente legge;

2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

3) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui sopra, oppure nel caso di succursali o filiali, le caratteristiche professionali di cui al precedente terzo comma dovranno essere possedute da un direttore tecnico abilitato, collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il quale, in tal caso, assume la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia va effettuata con le modalità previste dal presente articolo, pena la revoca dell'autorizzazione.

Il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità.

A tali fini la Regione determina criteri, modalità e termini per l'effettuazione delle prove di esame, definendone in dettaglio le materie.

Sono esentati dall'esame di idonità di cui sopra i direttori tecnici che risultino iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 20.

Art. 8.

Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo

Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, la provincia competente o il circondario di Rimini.

Può essere autorizzata, su domanda del titolare, la chiusura di un'agenzia per un periodo non superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Nelle località che registrano un turismo prevalentemente stagionale, l'autorizzazione per la chiusura fino a un massimo di otto mesi può essere consentita a tutte le agenzie che abbiano dichiarato di esercitare l'attività con carattere stagionale.

Art. 9.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

L'elenco delle agenzie di viaggio autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dell'avvenuta autorizzazione a nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione dalla Regione al Ministero competente.

Ai fini di cui sopra, ciascuna provincia e il circondario di Rimini invieranno tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse.

Art. 10.

Redazione dei programmi di viaggio

I programmi che le agenzie devono predisporre, concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzati da agenzie di viaggio e turismo, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio o crociera;

b) itinerario;

c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinunce;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggio e turismo;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 6.

Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

Art. 11.

Comunicazione dei programmi di viaggi

Le agenzie di viaggio e turismo fanno pervenire, per conoscenza, alla provincia o al circondario di Rimini, prima della diffusione, copia delle pubblicazioni di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di viaggio e turismo sono esercitate dalla provincia territorialmente competente o dal circondario di Rimini, in virtù della delega conferita con la presente legge.

Art. 13.

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, sociali o religiose a favore esclusivo dei propri associati, per le quali si fa riserva, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, di provvedere, con successiva apposita legge regionale, a definire e disciplinare i requisiti minimi omogenei e le modalità per il compimento di attività ricettive turistiche, ivi compresa l'attività di organizzazione dei viaggi.

Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalità politiche o sportive, qualora non svolgano le attività di cui all'art. 2 nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati.

Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresì organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti.

Delle iniziative di cui al comma precedente deve essere data comunicazione preventiva alla provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione o al circondario di Rimini, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti.

E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di enti od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

Art. 14.

Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione

Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le vigenti norme regionali.

Art. 15.

Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, nel qual caso dovranno essere munite della prescritta autorizzazione.

Art. 16.

Biglietterie delle ferrovie dello Stato

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Sanzioni amministrative Decadenza, sospensione e revoca

Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione della provincia o del circondario di Rimini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 500.000 a L. 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato perseguito ai sensi della legge penale.

La pubblicazione o diffusione di programmi in contrasto con le norme della presente legge, o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 10, o non conformi alla copia inviata alla provincia o al circondario di Rimini ai sensi dell'art. 11 della presente legge, nonché il mancato invio alla provincia o al circondario di Rimini di tale copia comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000.

In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma precedente, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.

L'accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti in materia.

Le infrazioni agli articoli 13 e 15 danno luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 500.000 a L. 1.000.000. In caso di recidiva, la somma è raddoppiata.

L'autorizzazione, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui al precedente art. 5, può essere sospesa e successivamente revocata quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'utente o per l'immagine dell'offerta turistica regionale o qualora vengano meno i requisiti professionali, strutturali e soggettivi di cui al quarto comma del precedente art. 3.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'art. 8 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Decorso anche il termine di proroga concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 8, senza che l'agenzia sia stata riaperta, l'autorizzazione si intende revocata.

Art. 18.

Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi

Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla provincia o al circondario di Rimini, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 17.

Art. 19.

Commissione giudicatrice di esame

Presso ciascuna provincia e il circondario di Rimini è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento della idoneità a svolgere le funzioni relative alle caratteristiche professionali di cui al precedente art. 7, composta da:

presidente della provincia o del circondario di Rimini, o loro delegato, con funzioni di presidente;

un esperto nei problemi del turismo;

un titolare di agenzia di viaggio e turismo operante nella provincia, o nel circondario di Rimini, designato dalla relativa associazione di categoria più rappresentativa a livello provinciale o regionale;

un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolgente congiuntamente le attività di cui alle lettere *a*) e *b*) indicate al precedente art. 2 e operante nella provincia o nel circondario di Rimini;

tre esperti nelle diverse materie di esame;

un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.

Il presidente provvederà alla nomina di un segretario della commissione.

La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della provincia o del circondario di Rimini, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni tre mesi, qualora vi siano richieste.

La provincia, o il circondario di Rimini, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame. All'interessato che abbia superato positivamente l'esame viene rilasciato dalla provincia o dal circondario di Rimini l'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni attinenti alle singole caratteristiche professionali di cui all'art. 7, copia del quale viene trasmesso dalla provincia o dal circondario di Rimini alla Regione.

Art. 20.

Elenco degli idonei

Presso la giunta regionale viene tenuto ed aggiornato lo elenco di coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per la direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo precedente.

Nell'elenco stesso vengono iscritti, a domanda opportunamente documentata, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un'agenzia regolarmente operante di cat. « A », coloro che prima della predetta data abbiano svolto le funzioni di direttore tecnico abilitato presso un'agenzia di cat. « A », nonché i direttori tecnici in possesso di certificazione attestante l'idoneità accertata presso altra Regione italiana.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già abilitati a svolgere le funzioni di direttore tecnico presso uffici turistici (cat. B) o uffici di navigazione (cat. C), vengono iscritti a domanda quali direttori tecnici abilitati per l'esercizio delle attività di intermediazione di cui al primo comma, lettera *b*), del precedente art. 2.

Art. 21.

Norme transitorie per le agenzie di viaggio e turismo esistenti e per i dirigenti tecnici già abilitati

Le agenzie di viaggio e turismo già in possesso di licenza di PS ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, e successive integrazioni e modifiche, hanno lo obbligo di richiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3 in sostituzione della predetta licenza. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva della licenza di PS, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo di corrispondere una nuova tassa di rilascio.

La relativa istanza in carta legale dovrà contenere, oltre alle complete generalità del titolare e del dirigente tecnico, la esatta indicazione delle attività, previste dall'art. 2 della presente legge, che tali agenzie già esercitano o intendono esercitare in relazione alla licenza posseduta, precisando la categoria di appartenenza secondo la precedente normativa (« A » illimitata, « A » limitata al territorio nazionale, « B », « C »).

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata soltanto per l'esercizio delle attività previste dall'art. 2 della presente legge, corrispondenti a quelle già consentite dalla precedente normativa in relazione alla categoria di appartenenza.

Qualora le agenzie di cui al primo comma richiedano successivamente di ampliare l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi del precedente terzo comma, sarà rilasciata una nuova autorizzazione con la normale procedura prevista per l'apertura di nuova agenzia di viaggio e turismo.

Art. 22.

Delega alle province e al circondario di Rimini

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge — ad eccezione di quelle riservate alla Regione — è delegato alle province e al circondario di Rimini.

Fino a quando con legge regionale il personale proveniente dagli enti disciolti, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sarà destinato agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni, le province e il circondario di Rimini esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi di norma degli uffici degli enti provinciali per il turismo, previa intesa con gli enti stessi.

Art. 23.

Criteri direttivi di programmazione

La Regione determina i criteri direttivi di programmazione delle agenzie di viaggio, secondo quanto previsto al precedente art. 5, sentito il parere dell'apposita consulta regionale per il turismo, che in occasione della discussione dello specifico oggetto verrà integrata con i rappresentanti dell'ANCI, dell'URPER, dell'UNCEM e da tre esperti designati dalle associazioni degli agenti di viaggio più rappresentative a livello regionale, nonché da un rappresentante dei vettori aerei, ferroviari, terrestri e marittimi.

Art. 24.

Disposizioni sulle deleghe

Le province e il circondario di Rimini adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge, criteri generali conformi ai principi degli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso inutilmente il quale, provvede la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi e direttive regionali.

Art. 25.

Rapporti finanziari

Per il rilascio di ciascuna autorizzazione di cui al precedente art. 3 da parte delle province e del circondario di Rimini, viene agli stessi riconosciuto un rimborso pari all'ammontare delle tasse di concessione di cui al titolo III della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'espletamento degli esami di idoneità ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 19 sono riconosciute alle province e al circondario di Rimini le spese effettivamente sostenute a tale titolo nella misura e con le modalità stabilite per le commissioni regionali di concorso.

Art. 26.

Finanziamento

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvederà, anno per anno, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, nonché le leggi di variazione al bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 giugno 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3: « Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 16 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi che abbiano svolto la propria attività fidejussoria nell'esercizio precedente e siano costituiti da almeno 50 soci al momento della presentazione della richiesta di contributo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, è sostituito dai seguenti:

« Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia ed i consorzi-fidi di primo grado, nonché i consorzi di secondo grado costituiti tra i medesimi organismi, aventi fini di mutualità tra gli aderendi, con sede nel territorio della Regione ed appartenenti ad una o più delle categorie indicate all'art. 1.

Tali organismi devono essere discipilinati da uno statuto che stabilisca, fra l'altro, che gli stessi, in caso di liquidazione, devono comunicare agli enti pubblici erogatori di contributi i motivi e le cause dello scioglimento.

I liquidatori devono procedere in accordo con tali enti pubblici alla destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili (ove ne sia ammessa la restituzione) in misura non superiore all'importo versato ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, le parole « ... ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda » sono sostituite dalle seguenti « ... ed il capitale sociale risultante versato dai soci al termine dell'esercizio precedente ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative di garanzia ed ai consorzi-fidi nonché ai consorzi di secondo grado possono inoltre essere concessi annualmente contributi diretti ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Detti contributi non potranno essere superiori all'1% del volume dei finanziamenti assistiti da garanzie in essere al termine dell'esercizio precedente ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 giugno 1984

TURCI

(3563)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33.

Adeguamento della legislazione regionale concernente i trasporti pubblici locali alle norme di principio poste dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, e riordinamento delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Forme d'esercizio in generale e competenza istitutiva

I servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale sono gestiti:

a) in economia dagli enti locali territoriali;

b) mediante aziende speciali;

c) in regime di concessione.

La disciplina dell'esercizio dei trasporti, di cui al primo comma del presente articolo, stabilita con riguardo ai servizi gestiti in regime di concessione, si applica, salvo le eccezioni espressamente indicate, anche ai servizi gestiti in economia o mediante azienda speciale.

Le concessioni sono accordate secondo le determinazioni assunte da ciascun ente delegato ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45:

a) dal sindaco del comune interessato, su conforme deliberazione del Consiglio, qualora il servizio si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune;

b) dal presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio o dal presidente del comitato circondariale di Rimini, su conforme deliberazione degli organi collegiali primari, qualora trattisi di servizi che colleghino comuni facenti parte dello stesso bacino di traffico delegati ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 o di servizi interbacino delegati ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

Le concessioni dei servizi pubblici di linea per trasporto persone sono provvisorie o definitive.

Le concessioni provvisorie hanno una durata massima di un anno, e sono revocabili in ogni tempo. Le concessioni provvisorie possono essere prorogate di un solo anno; decorsa tale proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.

Le concessioni definitive hanno la durata massima di dieci anni e possono essere rinnovate per uguale durata.

Per i servizi gestiti in economia o mediante azienda speciale di pertinenza di ente locale territoriale, l'atto deliberativo che istituisce il servizio regolamenta contestualmente anche le modalità di esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Requisiti per ottenere la concessione

La concessione viene accordata ad imprese pubbliche o private in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed amministrativa.

L'accertamento della idoneità tecnica è diretto a riscontrare il possesso dei mezzi materiali necessari per svolgere il servizio, nonché la efficienza della organizzazione tecnica preordinata alla gestione del servizio.

Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al n. 2) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, sono accordate al miglior offerente sulla base di gara per licitazione privata, previo avviso di gara ed invito a parteciparvi.

L'esercizio dei trasporti indicati ai numeri 4) e 5) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 45 sopracitata, nel testo risultante dall'art. 28 della presente legge, può essere assentito soltanto a favore di imprese già concessionarie di servizi ordinari.

Art. 3.

Domanda di concessione

La domanda di concessione per una o più linee distintamente considerate, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge, deve contenere:

1) l'itinerario del servizio, illustrato da cartina in scala opportuna;

2) l'elenco delle fermate;

3) il programma di esercizio;

4) attestazione degli enti ed uffici competenti circa l'idoneità del percorso e delle fermate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

5) l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

6) gli orari delle corse;

7) la dimostrazione della domanda di trasporto, illustrata nelle sue componenti qualitative e quantitative;

8) il piano finanziario, a dimensione annuale, di gestione del servizio.

La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa.

La domanda di concessione per il complesso delle linee di servizio interessanti un'area territoriale omogenea contiene tra l'altro indicazioni e proposte in merito al contenuto della convenzione organizzativa, di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge.

Il disciplinare di concessione definitiva stabilisce la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi posti a suo carico.

Sono escluse dal versamento della cauzione le aziende speciali di cui al testo unico n. 2578/1925, nonché i comuni e le province e loro consorzi per le gestioni in economia.

La cauzione è fissata in misura pari all'1 % degli introiti previsti per il primo esercizio, con un massimo non superiore a L. 100.000. Qualora l'impresa sia titolare di più di una concessione, il totale delle cauzioni da versare non può essere superiore a L. 500.000. La cauzione produce interessi a favore dell'impresa e può essere surrogata da fidejussione bancaria di equivalente ammontare.

Il disciplinare di concessione, o la convenzione organizzativa di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge, è firmato presso la sede dell'ente concedente; la firma del concessionario può essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito registro.

Art. 4.

Linea di trasporto pubblico

Ai sensi della presente legge, si intende per linea un servizio svolto su strada a mezzo di autobus o filobus avente lo scopo di collegare due o più località poste su di un itinerario stradale potenzialmente diretto, ed idoneo a soddisfare esigenze di mobilità della utenza gravitante sul predetto itinerario. Ai fini della esatta individuazione della linea, si considera che:

1) ogni itinerario costituisce una linea;

2) non costituiscono linea autonoma:

i programmi di esercizio, limitati ad un solo tratto dell'itinerario;

la presenza di una o più diramazioni, intendendosi per tale quell'itinerario necessario ad assicurare un collegamento con una o più località posta al di fuori dell'itinerario principale, percorso nell'ambito della stessa corsa nei due sensi di marcia. L'istituzione della diramazione deve consentire i collegamenti sia a monte che a valle della diramazione stessa;

la presenza di una o più deviazioni, ossia itinerari non percorsi da tutte le corse in quanto costituenti un collegamento con una o più località poste al di fuori dell'itinerario principale, caratterizzato dal distacco del trasporto in un punto dell'itinerario principale e dal rientro in un punto successivo, idoneo ad assicurare, nel contempo, i collegamenti dell'area servita con le località poste sia a monte che a valle della deviazione stessa;

la presenza di prolungamenti a monte o a valle dell'itinerario, estendendosi oltre il punto del capilinea, per un numero limitato di corse e/o per un periodo limitato di tempo, destinati a collegamenti con località non normalmente servite.

Nel caso di più itinerari fra due estremi o parte di essi, si fa luogo alla istituzione di più linee, salvo i percorsi da qualificare deviazioni.

Art. 5.

Tipi di concessione

La concessione può riguardare una o più linee, distintamente considerate.

La concessione può altresì riguardare il complesso delle linee di servizio interessanti un'area territoriale omogenea. Si considera area omogenea l'ambito territoriale nel quale, a giudizio dell'ente concedente, le esigenze della mobilità possono essere soddisfatte con misure organizzative unitarie o strettamente integrate. In tale caso l'atto di concessione è accompagnato da una convenzione organizzativa, sostitutiva del disciplinare, nella quale sono previsti tra l'altro:

1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;

2) la estensione chilometrica minima della rete da servire;

3) la percorrenza minima totale annua espressa in chilometri;

4) l'indicazione delle fermate con o senza frazionamento tariffario;

5) la facoltà del concessionario di dare in appalto, previo assenso dell'ente concedente, ad altra impresa determinate linee di servizio a carattere marginale, semprechè l'esecuzione in appalto del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto;

6) la costituzione a favore del concessionario del diritto di esclusiva in ordine al complesso delle linee ed il parallelo riconoscimento del diritto dell'ente concedente di imporre senza indennizzo l'effettuazione delle corse e degli orari che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.

Qualora il concessionario non ottemperi all'obbligo di istituire nuovi servizi, o di intensificare quelli esistenti, la concessione per area può essere revocata.

Le concessioni di cui al secondo comma sono in ogni caso definitive.

Le domande di modifica alle prescrizioni inerenti ai punti 1, 2 e 3 del secondo comma del presente articolo non possono essere attuate se non a seguito di previo assenso dell'ente concedente.

Le modifiche degli elementi indicati al n. 4, possono essere attuate dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'ente concedente della relativa comunicazione, nel caso che lo stesso non si sia pronunciato in merito nel contempo.

Non possono comunque essere attuate modifiche alle fermate, tali da agevolare il compimento di violazioni alle norme sulla circolazione dei veicoli, sulla sicurezza nonché alle disposizioni emanate dalla giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, nel testo risultante dall'art. 31 della presente legge.

Prima di attivare il servizio di trasporto, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni ai fini della regolarità della gestione e sicurezza dell'esercizio, dandone tempestiva notizia al concedente.

Art. 6.

Revoca

L'ente concedente può pronunciare, con atto motivato, la revoca della concessione:

a) se quest'ultima non risponda più alle esigenze pubbliche configurate nei piani di bacino;

b) se siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto venne a suo tempo emesso, ovvero siano sorte nuove esigenze di interesse pubblico prevalenti rispetto a quelle precedentemente considerate in sede di emanazione della concessione;

c) se mutino le condizioni di fatto, in modo da rendere il servizio di trasporto inadeguato, per estensione od intensità, alle nuove esigenze della utenza.

Art. 7.

Decadenza

L'ente concedente pronuncia la decadenza della concessione:

a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;

b) per inadempimento agli obblighi derivanti dalla legge, dall'atto concessionale o dalla convenzione organizzativa di cui all'art. 5, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;

c) per infrazione agli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo di cui all'art. 11 della presente legge.

La decadenza è sempre motivata ed è preceduta da formale contestazione dei fatti che ne sono causa.

La decadenza per inadempimento non attribuisce alcun diritto di indennizzo.

L'indennizzo non compete altresì in caso di mancato rinnovo della concessione.

Art. 8.

Procedimento per l'istituzione di linee di trasporto pubblico

La istituzione di nuovi servizi o il potenziamento di quelli esistenti, che comportino incremento delle percorrenze effettive, sono soggetti ad assenso preventivo da rilasciarsi da parte della giunta regionale, o dell'assessore dalla medesima delegato, sentita la competente commissione consiliare, da valere ai soli fini della erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, come modificata dalla legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7.

L'assenso è rilasciato con un unico provvedimento a seguito di riunione istruttoria, nella quale sono prese in esame distintamente e per gruppi funzionalmente omogenei, secondo le indicazioni operative del Servizio trasporti e vie di comunicazione, le richieste avanzate dalle imprese per il tramite dell'ente concedente.

Art. 9.

Preferenze

Per le concessioni di servizi di nuova istituzione, hanno diritto di preferenza:

le aziende speciali consortili di bacino, di cui all'art. 10 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45;

le altre aziende speciali degli enti locali;

le associazioni di imprese private, costituite nelle forme previste dalla legge;

le imprese private concessionarie di altri servizi finitimi;

le imprese private concessionarie di servizi non finitimi.

Ove coesistano domande di concessione per singole linee e per complessi di linee di servizio, sono in ogni caso preferite le seconde.

Sono estranee all'ordine delle preferenze di cui al presente articolo le concessioni dei servizi speciali di cui al n. 2) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, numero 45.

In sede di trasformazione di concessione provvisoria in concessione definitiva, la priorità è, in ogni caso, accordata alla impresa titolare della concessione provvisoria.

L'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione, tiene conto in particolare della rispondenza ai criteri di produttività ed economicità della gestione.

Art. 10.

Servizi in regime di autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione amministrativa le linee occasionali e sperimentali di cui all'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Sono considerati servizi occasionali, anche quando la loro durata sia superiore ai tre mesi, quelli effettuati per sostituire in via temporanea corse ferroviarie, sia che si tratti di totale o parziale sospensione del servizio ferroviario. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a richiesta dell'impresa interessata, dietro presentazione della convenzione con la ferrovia interessata, salvo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Le linee autorizzate non sono tenute all'osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.

Il programma, l'itinerario, le fermate, le tariffe, gli orari sono prefissati dalla ferrovia interessata, tenendo conto della primaria esigenza di garantire servizi sostitutivi di quelli soppressi.

Art. 11.

Vigilanza e controllo in genere

La vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi compete in via principale all'autorità concedente, che è tenuta ad emanare tutte le conseguenti disposizioni applicative.

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale, di cui all'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è svolta da personale della Regione o degli enti ed organi delegati, allo scopo incaricati.

Ove il concessionario non ottemperi entro il termine prefisso alle disposizioni impartite ai fini della vigilanza, l'ente concedente può disporre l'esclusione dalla circolazione di veicoli che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza, richiedendone la verifica da parte dei competenti organi del Ministero dei trasporti. Può altresì disporre la sospensione dell'esercizio e provvedere per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degli impianti o del materiale del concessionario, definendo i conseguenti rapporti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei casi di sospensione unilaterale, non previamente riconosciuta ammissibile, di tutto il servizio o di parte di esso, o comunque di esercizio anche temporaneo difforme dei patti concessionali, l'ente concedente, dopo aver contestato le infrazioni, assegna un congruo termine per ricondurre il servizio a piena regolarità.

Trascorso infruttuosamente tale termine, si applicano le disposizioni contenute all'art. 21 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, in disparte dalle altre sanzioni previste dall'ordinamento.

Art. 12.
Responsabile di esercizio

L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico di linea deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

La designazione del responsabile di esercizio è soggetta a previo accertamento dei requisiti di professionalità tecnico-amministrativa occorrenti per la valida espletazione dell'incarico commessogli dal titolare della concessione.

Non sono soggetti agli accertamenti di cui al comma precedente i direttori delle aziende speciali di cui al testo unico n. 2578/1925, ai quali risulti espressamente attribuita la funzione di responsabile di esercizio, od i responsabili di esercizio dei servizi in gestione diretta da parte di enti locali.

Art. 13.
Organici

Le imprese pubbliche e private, nonché le gestioni dirette dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, devono predisporre la tabella descrittiva della dotazione organica degli addetti, composta in misura necessaria e sufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi e la sicurezza del relativo esercizio.

La predetta tabella dovrà altresì contenere la descrizione della dotazione organica necessaria per lo svolgimento di servizi integrativi ed accessori, qualora agli stessi siano applicabili le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e nella legge 1° febbraio 1978, n. 30.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla determinazione definitiva della tabella.

Sono fatti salvi in ogni caso gli accertamenti tecnici necessari ai fini della sicurezza dei veicoli e degli impianti.

Art. 14.
Impiego dei veicoli sulle linee

L'atto di concessione riguardante una o più linee distintamente considerate deve individuare il numero minimo dei veicoli occorrenti per lo svolgimento del servizio, nonché la loro tipologia.

Nel caso in cui l'impresa sia titolare di più concessioni già accordate con atti distinti, il numero minimo dei veicoli è stabilito con un apposito atto, integrativo delle concessioni stesse, avuto riferimento al complesso dei servizi esercitati dalla stessa impresa.

Ogni veicolo deve possedere le caratteristiche costruttive prescritte dalla normativa vigente in relazione all'uso.

La immissione di un veicolo in servizio pubblico di linea è subordinata al nulla-osta dell'ente concedente ed agli accertamenti effettuati dagli organi competenti alla effettuazione della vigilanza sulla sicurezza dei veicoli.

Art. 15.
Impiego promiscuo di autobus e filobus

Ferme restando le vigenti norme in materia di impianti di filovie urbane o interurbane, le imprese possono utilizzare temporaneamente, sulle linee filoviarie, anche autobus senza alcuna autorizzazione.

L'impresa interessata è tenuta a comunicare annualmente all'ente concedente le percorrenze effettuate nel decorso esercizio, distintamente per filobus e autobus.

Art. 16.
Limitazioni alla perdita di disponibilità di uso dei veicoli e degli impianti

L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto non può essere inibito o comunque limitato nei riguardi dell'impresa concessionaria, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo i provvedimenti disposti dal giudice penale.

Art. 17.
Distrazione dei veicoli

I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, se non previa autorizzazione dell'ente concedente. L'autorizzazione alla distrazione dal servizio è concessa subordinatamente all'accertamento dell'esistenza di un restante numero di veicoli sufficiente a garantire la regolarità dei servizi o la sua sostituzione con altro veicolo idoneo, salvo restando gli adempimenti prescritti dal codice della strada relativamente all'uso dei veicoli ed alla carta di circolazione dei medesimi.

Può essere autorizzata la distrazione, temporanea e occasionale, degli autobus per effettuare corse fuori linea, nei limiti degli autobus che risultino temporaneamente non necessari al regolare svolgimento del servizio di linea, previo pagamento della relativa tassa, salvi restando gli accertamenti di competenza degli organi del Ministero dei trasporti in ordine all'uso dei veicoli.

Ogni impresa che impieghi autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per esercitare servizi fuori linea è tenuta alla compilazione, in forma cronologica, di un registro di attività dal quale risulti: targa dell'autobus utilizzato, estremi dell'itinerario, data e ora di inizio del servizio, data e ora del termine del servizio, chilometri percorsi, introito complessivo, e indicazione del committente del servizio.

Il predetto registro, su modello stabilito dalla giunta regionale, dovrà essere, a richiesta, esibito in visione agli addetti alla vigilanza.

Art. 18.
Autostazione

Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una autostazione dal piano di bacino ad uso di più servizi pubblici di linea, il comune interessato può disporne la istituzione, da gestirsi in economia oppure in concessione a terzi. L'approvazione, da parte del comune, del relativo progetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere relative.

Fino alla approvazione dei singoli piani di bacino, l'istituzione di autostazione è subordinata al preventivo assenso degli enti concedenti i servizi interessati.

I concessionari dei servizi, facenti capo ad una autostazione comune concorrono alle relative spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite caso per caso dal comune concedente, tenuto conto delle potenzialità di ciascuna azienda e delle caratteristiche della gestione dei servizi da essa esercitati.

L'atto di concessione dell'autostazione determina la durata della medesima, ed il regolamento di gestione.

L'ente concedente i servizi pubblici di linea, su richiesta del comune interessato, può rendere obbligatorio l'uso di una autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.

L'ente concedente, nei centri abitati in cui già esista una autostazione di servizi pubblici di linea, può consentire che determinati servizi non facciano capo alla stazione qualora detto collegamento pregiudichi la prevalente finalità del traffico servito.

Art. 19.

Localizzazione e segnalazione delle fermate

La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di concessione del servizio in relazione alle finalità del servizio stesso, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione.

La giunta regionale, o l'assessore da essa delegato, stabilisce i tipi, le dimensioni e le caratteristiche delle tabelle di segnalazione delle fermate.

Art. 20.

Sostituzione o variazione dell'impresa concessionaria

Qualsiasi variazione o sostituzione della impresa concessionaria, per essere efficace, deve preventivamente essere assentita dall'ente concedente.

Nell'esprimere il proprio preventivo assenso l'autorità concedente valuta esclusivamente se permangono i requisiti di idoneità tecnica a seguito della chiesta variazione o sostituzione.

Art. 21.

Trasferimento delle concessioni

L'ente concedente può assentire il trasferimento delle concessioni, salvo quelle provvisorie, ad altro soggetto idoneo.

Art. 22.

Orari

Gli orari degli autoservizi debbono essere preventivamente sottoposti al visto dell'ente concedente. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati al concessionario entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si intendono vistati.

Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso congrue forme di pubblicità.

Art. 23.

Tassa di concessione e contributo di sorveglianza

I concessionari dei servizi pubblici di linea per viaggiatori debbono, per le concessioni rilasciate dalle province e dal comitato circondariale di Rimini, corrispondere alla Regione la tassa di concessione nella misura fissata dalla apposita legge regionale.

Per i servizi concessi dai comuni, la tassa di concessione è corrisposta al comune stesso nella misura fissata dalla legge.

Per le concessioni definitive, la tassa di concessione è qualificata « tassa di rilascio » per il primo anno e « tassa annuale » per ogni altro anno successivo.

Il mancato pagamento della tassa di concessione o della tassa annuale o il pagamento di un importo inferiore determina l'applicazione, oltreché delle relative sopratasse, anche delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Per ciascuna linea i concessionari debbono altresì corrispondere il contributo di sorveglianza nella misura e con le modalità fissate dall'apposita legge regionale.

La tassa di concessione regionale, relativa alle concessioni per area, è dovuta nella misura annua fissa di L. 50.000.

Il contributo di sorveglianza, per le concessioni di cui al precedente comma, è commisurato alla fascia nella quale rientra la estensione chilometrica effettiva della rete da servire.

Art. 24.

Linee interregionali

Le linee interregionali, di competenza della regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono disciplinate di intesa con la Regione limitrofa.

L'atto di intesa contempla le opportune misure per raggiungere, anche gradualmente, l'assimilazione delle condizioni di trasporto praticate sul percorso corrente nella regione limitrofa alle condizioni in essere nel bacino di traffico della regione Emilia-Romagna, interessato dal percorso principale della linea interregionale.

Art. 25.

Deleghe per servizi pubblici autofiloviari

Sono delegate alle province e al comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative, indicate all'art. 44 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, concernenti i servizi pubblici di trasporto autofiloviario di linea per persone, classificati interbacino ai sensi dell'art. 2 della legge regionale sopracitata.

La titolarità della delega per le funzioni indicate al comma precedente è attribuita alla provincia o al circondario ove si svolge la parte prevalente del servizio, i quali la esercitano d'intesa con gli altri soggetti delegati interessati dalla linea.

In relazione agli atti di controllo esterno sulla gestione aziendale, la titolarità della delega è attribuita alla provincia nella quale si trova la sede amministrativa effettiva dell'esercente.

La provincia concedente è tenuta a concertare con le altre province interessate il piano di verifica della gestione.

Art. 26.

Deleghe impianti a fune

Sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini, secondo il criterio indicato nel comma seguente, le funzioni amministrative di competenza regionale, comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706, relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, aventi estensione interprovinciale.

La titolarità della delega compete alla provincia nella quale è sita la stazione di partenza dell'impianto a fune.

L'atto di concessione all'esercizio è emesso di intesa con la provincia interessata dal tracciato della linea. Se l'intesa non è raggiunta, l'assessore competente a ciò delegato fissa il termine entro il quale l'intesa medesima deve essere realizzata. Scaduto inutilmente detto termine, la Regione si intende sostituita all'ente delegato nel compimento dell'atto, da adottarsi dal competente assessore regionale a ciò delegato.

Le stazioni di partenza degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate con decreto dell'assessore competente a ciò delegato dalla giunta regionale.

Sono delegate ai comuni e alle province le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706.

I progetti degli impianti a fune, attribuiti alla competenza concessionale dei comuni e delle province, salvo il rispetto delle norme statali in materia di sicurezza, non richiedono ulteriore approvazione regionale.

Art. 27.

Coordinamento funzioni delegate e decentrate

La giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane, le province ed il circondario di Rimini interessati, coordina l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo precedente con le funzioni decentrate ai predetti enti sulla base della legge statale di delega 11 marzo 1953, n. 150.

A tal fine, a cura dell'ente territoriale competente al rilascio della concessione all'esercizio, viene data notizia alla Regione degli atti di iniziativa del procedimento, ed altresì alla provincia ove l'ente concedente sia un comune.

Art. 28.

Tipologia dei servizi

Il secondo comma, lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« *a*) servizi urbani: svolgentisi entro aree urbane ed aventi la finalità di servire centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi con trasporti da effettuare nell'interno dei centri stessi o tra i medesimi, purché sussista una sostanziale continuità di abitato.

Possono essere classificati urbani i servizi che, pur non ricadendo nell'ipotesi di cui al precedente comma, colleghino con frequente servizio giornaliero:

1) centri abitati con località ed impianti di immediato e diretto interesse comunale;

2) centri abitati con i più vicini sobborghi o questi ultimi tra loro ».

Nel terzo comma, n. 4) dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, le parole « ad un mese » sono sostituite con le parole « a tre mesi ».

Nel terzo comma, n. 5) dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, le parole « ... delle caratteristiche del traffico di ... » sono soppresse.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1979, n. 45, è aggiunto il seguente comma:

« L'attribuzione della tipologia e delle caratteristiche dei servizi di cui sopra è disposta, da ciascuno degli enti competenti, all'atto della istituzione del servizio. ».

Art. 29.
Piani di bacino

L'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Le province ed il circondario di Rimini sono delegati ad adottare il piano dei trasporti di bacino.

Le province di Bologna e di Forlì adottano il piano di bacino d'intesa con le assemblee dei comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.

Il piano dei trasporti di bacino contiene fra l'altro:

la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino e le relative infrastrutture;

la determinazione delle entità delle caratteristiche e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;

le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;

i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea, nonchè fra detti servizi e quelli di piazza a noleggio con conducente;

le previsioni economico-finanziarie di investimento e di gestione dei servizi, nonchè l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.

La giunta regionale, d'intesa con le province ed il circondario di Rimini, convoca le conferenze di bacino sui trasporti.

I piani di bacino sono approvati dal consiglio regionale. ».

Art. 30.
Revisione dei piani di bacino

L'art. 9 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale, se ritiene il piano di bacino non rispondente al contenuto del piano regionale integrato dei trasporti, lo rinvia alle province o al circondario di Rimini assegnando loro un congruo termine per provvedere alle necessarie modificazioni.

Le procedure per la revisione dei piani di bacino sono definite con atto amministrativo del consiglio regionale. ».

Art. 31.
Tipi di tariffa

L'art. 24 della legge 1° dicembre 1979, n. 45, è così sostituito:

« I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:

di corsa semplice;

di corse multiple.

I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono determinati, almeno annualmente, dalla giunta regionale in base ai principi generali di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e di cui all'art. 23 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, in rapporto inverso alla distanza ed al numero di corse, ed in conformità ai seguenti criteri:

a) in relazione alla distanza più breve fra due fermate con frazionamento di tariffa ed alle fasce chilometriche fra le quali interviene variazione di prezzo;

b) in relazione al numero dei mezzi utilizzati e/o al numero degli attraversamenti di barriere zonali, intendendosi per tali i confini fra zone territoriali omogenee ai fini tariffari.

La giunta regionale emana disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonché le zone territoriali di cui alla lettera *b*) del precedente comma. ».

Art. 32.
Modalità tariffarie

L'art. 25 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Sui servizi di bacino ed interbacino la giunta regionale stabilisce:

a) le modalità di utilizzazione e l'ambito di utenza, di tempo e di spazio entro i quali rendere validi i tipi di tariffa previsti al precedente art. 24;

b) le norme per il trasporto dei bagagli e colli accompagnati nonché le tariffe e le relative norme per il trasporto dei bagagli e colli non accompagnati, tenendo conto degli obblighi di servizio postale.

Il viaggiatore provvisto di titolo di viaggio ha diritto di utilizzarlo su tratte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la giunta regionale provvede d'ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e/o con le ferrovie concesse, l'utilizzazione di titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi. ».

Art. 33.
Tariffe urbane

L'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari urbani di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le tipologie indicate al precedente art. 24.

La giunta regionale emana direttive in ordine alle modalità di utilizzazione ed agli ambiti spaziali e temporali di utenza entro i quali rendere validi i tipi di tariffa previsti dal precedente primo comma.

Per i servizi classificati urbani intercomunali, a richiesta del comune nel quale si svolge la maggior parte del percorso, può essere consentita la adozione della stessa tariffa applicata ai servizi urbani istituiti dal comune stesso. In ogni altro caso si applicano le tariffe previste per i servizi di bacino e interbacino. ».

Art. 34.
Prezzi minimi

L'art. 31 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« I prezzi minimi sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari urbani sono determinati almeno annualmente dalla giunta regionale in base ai principi generali di cui all'articolo 23 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, e di quanto previsto all'art. 6, lettere *b*) e *c*) della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di tariffe cumulative dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino. ».

Art. 35.
Particolari condizioni tariffarie

All'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, dopo la parola « favorevoli », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle categorie per le quali ciò è previsto dalle norme in vigore, ».

Art. 36.
Sanzioni amministrative

Il quarto ed il quinto comma dell'art. 33 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, sono sostituiti dai seguenti:

« I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino, interbacino e interregionali di competenza regionale, sprovvisti di regolare documento di viaggio, oltre a corrispondere il prezzo della corsa sono soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire settemilacinquecento e non superiore a lire quarantacinquemila. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Regione, la quale provvederà a destinarli ad incremento dei capitoli di spesa relativi ai contributi di esercizio.

La sanzione amministrativa è applicata secondo le disposizioni della legge statale 24 novembre 1981, n. 689 e dalla normativa regionale di disciplina delle sanzioni amministrative di

competenza della Regione stessa. L'accertamento e la contestazione immediata, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge statale n. 689/1981 sopracitata, possono essere svolti dagli agenti incaricati dell'effettuazione del controllo dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto.».

Art. 37.
Riserva di posti

All'art. 35 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, al secondo comma, le parole «delle categorie protette e degli abbonati» sono sostituite dalle parole «, degli anziani dei portatori di handicaps».

Art. 38.
Ulteriori tipologie di titoli di viaggio

L'art. 36 della legge 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente art. 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di titoli di viaggio.

La giunta regionale, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sentita la competente commissione consiliare, può accordare, con proprio atto, concessioni di viaggio gratuite o ridotte, rispetto alla tariffa ordinaria, a determinate categorie di utenti.».

Art. 39.
Interventi finanziari per investimenti

Il n. 1) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1) contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile destinati:

a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri;

b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, non può essere destinato più del 25% della somma assegnata alla regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151. Il predetto limite massimo può subire variazioni nel singolo programma annuale, purché vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981-84 fissati dall'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

I veicoli acquisiti e le opere realizzate con gli interventi finanziari di cui alla presente legge non potranno essere alienati senza il preventivo assenso, sentita la competente commissione consiliare, per quanto riguarda le opere, della giunta regionale, la quale determina — per la quota riferibile ai predetti interventi finanziari — la destinazione delle somme ricavate. La temporanea ed eccezionale destinazione dei veicoli ed opere predette ad uso diverso dal servizio pubblico di linea è subordinata, oltre che agli adempimenti imposti dal vigente codice della strada, ad espressa autorizzazione della giunta regionale.».

Alla fine del terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, sono aggiunte le parole: «corredate da fatture o stati di avanzamento».

Art. 40.
Modi e categorie di trasporto

Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, nel testo risultante dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«I modi e le categorie di trasporto sono così definiti:

Modi	Categorie
Automobilistici e filoviari	Servizi urbani di linea per viaggiatori
	Servizi di bacino ed interbacino di linea per viaggiatori
Tramviari	Servizi tramviari urbani
	Servizi tramviari di bacino ed interbacino

Nei casi di imprese che svolgano in maniera assolutamente prevalente servizi di una categoria ed in misura del tutto marginale servizi dell'altra categoria, il servizio marginale deve intendersi quale complementare all'altro.

La giunta regionale provvede alla determinazione del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunto di cui al precedente comma, sentita la commissione consiliare competente.

La giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, concede annualmente i contributi sulle spese di gestione agli enti, aziende ed imprese di cui al primo comma del presente articolo, in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche nei programmi di esercizio e in sede di successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi.».

Art. 41.
Assegnazioni per la delega

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 54 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, sono sostituiti dal seguente:

«La giunta regionale definisce annualmente, d'intesa con gli enti ed organi delegati, le assegnazioni dei mezzi finanziari e del personale necessari alla gestione delle funzioni delegate.».

Art. 42.
Disposizioni abrogate

Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 10; gli articoli 11, 12, 14, 15; il primo ed il secondo comma dell'art. 16; gli articoli 17, 20, 26 e 27, nonché l'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Sono altresì abrogati il terzo e il quarto comma dell'art. 38 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, nel testo risultante dall'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7; il terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, nel testo risultante dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7, nonché l'art. 9 della predetta legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 giugno 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34.
Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione, in materia di associazioni segrete, secondo i principi della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 18 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto dei principi posti dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17:

a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri enti, al personale della Regoine ad essa trasferito non ancora inquadrato, al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al personale comandato presso la Regione da altri Enti locali, al personale regionale in servizio a tempo indeterminato;

b) al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna;

c) al personale dell'Istituto zooprofilattico per l'Emilia-Romagna e la Lombardia;

d) al personale degli enti e istituti regionali e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

e) al personale dipendente di società regionali e a partecipazione regionale e di enti e società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o a provvedimento di enti locali per delega regionale;

f) ai componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e società regionali e a partecipazione regionale e degli enti e società concessionari di pubblici servizi regionali;

g) gli amministratori nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile;

h) ai soggetti la cui nomina, proposta o designazione ad incarichi pubblici, sia di competenza della Regione.

Le ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) contemplano anche il personale avente con i suddetti enti, a qualsiasi titolo, solo rapporto di servizio.

Art. 2.
Sospensione cautelare

I dipendenti per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni considerate segrete ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, possono essere sospesi dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta nell'amministrazione di appartenenza, nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento della responsabilità. Gli atti relativi sono inviati immediatamente all'autorità giudiziaria. Contemporaneamente è promosso il procedimento disciplinare.

Art. 3.
Procedimento disciplinare

Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dall'adozione, non sia stata esercitata l'azione penale o non sia concluso il procedimento disciplinare.

In caso di proscioglimento la giunta regionale revoca il provvedimento di sospensione dal servizio, se ancora operante.

Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni sono regolati, per il personale dipendente di società regionali e a partecipazione regionale e di enti e società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di enti locali per delega regionale, dalle disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.

Lo svolgimento del procedimento disciplinare per il personale dell'istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è regolato dalla deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto adottata ai sensi dell'art. 10 dell'accordo allegato alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, integrata con le modifiche necessarie.

Art. 4.
Provvedimenti disciplinari

L'appartenenza ad associazione segreta costituisce per i dipendenti grave inosservanza dei doveri d'ufficio.

I dipendenti regionali ritenuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, salve le sanzioni di natura penale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dallo stipendio, e della destituzione.

La sanzione è commisurata al grado di corresponsabilità del collaboratore regionale nella associazione segreta e alla posizione ricoperta dallo stesso nell'amministrazione regionale in relazione alle funzioni esercitate.

L'attività di promozione e di direzione o di proselitismo a favore dell'associazione segreta comporta la destituzione del dipendente.

Art. 5.
Personale regionale in servizio presso altri enti e personale di altri enti

Gli organi dirigenti degli enti presso i quali presti servizio personale regionale, gli organi dirigenti degli enti e società regionali e a partecipazione regionale, e degli enti e società concessionari di pubblici servizi regionali, che vengano in possesso degli elementi di sospetto di cui all'art. 2 della presente legge, adottano i povvedimenti previsti nello stesso art. 2 e nell'art. 3 della presente legge, secondo le norme del rispettivo ordinamento.

Art. 6.
Personale dipendente di altri enti

La giunta regionale, quando venga in possesso di elementi di fondato sospetto ai sensi dell'art. 2 precedente nei confronti di personale dipendente da altri enti che comunque presti servizio presso la Regione, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria e al capo dell'amministrazione dell'ente da cui il personale dipende, per i provvedimenti di competenza. Può decidere di interrompere il rapporto di servizio.

Art. 7.
Nomine e designazione regionali

Le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, non possono essere nominate proposte o designate dalla Regione negli organi di enti, aziende o commissioni.

La nomina o la designazione disposta a favore di soggetti riconosciuti responsabili di appartenenza ad associazioni segrete con sentenza passata in giudicato è dichiarata decaduta.

Qualora, prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui al precedente comma, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, la giunta regionale può procedere alla sospensione dagli incarichi fino alla conclusione del procedimento.

Art. 8.
Organi di amministrazione e di controllo - Sospensione

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e società regionali e a partecipazione regionale e degli enti e società concessionari di pubblici servizi regionali, nei cui confronti sia esercitata l'azione penale per presunta appartenenza ad associazione segreta, possono essere sospesi dall'incarico, fino alla conclusione del giudizio, dall'organo competente alla nomina.

Art. 9.
Organi di amministrazione e di controllo - Revoca

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e società regionali e a partecipazione regionale dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina.

La revoca disposta ai sensi del precedente comma si considera determinata da giusta causa.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai sindaci e agli amministratori nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e società concessionari di pubblici servizi regionali dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, sono revocati dagli organi competenti alla nomina.

Qualora gli organi competenti non provvedano alla revoca, la giunta regionale può provvedere alla revoca della concessione nei modi e con le forme previste per l'inadempienza degli enti e società concessionari degli obblighi derivanti dalla legge e dal provvedimento di concessione.

Art. 10.

Licenze, concessioni, benefici economici

I soggetti di cui sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, non possono, per un periodo di cinque anni dalla data di emanazione della sentenza, ottenere licenze, concessioni e benefici di carattere economico discrezionalmente concedibili, né possono, per lo stesso periodo, essere iscritti agli albi degli appaltatori di opere o forniture.

I titolari di licenze e di concessioni e di benefici a carattere economico ad erogazione periodica, gli iscritti agli albi degli appaltatori di opere o forniture di cui sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete, sono sospesi dai conseguenti diritti per il medesimo periodo di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, agli enti da essa dipendenti e agli enti delegati limitatamente alle materie delegate.

Art. 11.

Disposizioni finale

Le disposizioni della presente legge si applicano a fatti compiuti dopo la propria entrata in vigore; sono disciplinati dalla disposizione dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 giugno 1984

TURCI

(3564)

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35.

Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 21 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si osservano le prescrizioni della presente legge, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

Nell'ambito delle medesime zone, le norme della presente legge si applicano anche agli interventi edilizi concernenti gli abitati da consolidare di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Procedure

La denuncia delle attività di cui al precedente art. 1 si attua mediante deposito del progetto esecutivo e degli allegati secondo le modalità e i contenuti precisati nei successivi articoli 3 e 4.

Per l'inizio dei lavori non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale di cui agli articoli 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandata, oltre che al sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche al servizio provinciale o circondariale difesa del suolo e risorse idriche e forestali della Regione che, agli effetti della presente legge, è denominato servizio provinciale difesa del suolo.

La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3.

Deposito del progetto

Il deposito del progetto è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.

Lo stesso servizio accerta la completezza degli atti progettuali ai sensi del successivo art. 6, lettera *a*), e restituisce, entro venti giorni dalla data indicata nella ricevuta, un esemplare del progetto e degli allegati con il visto dell'avvenuto deposito. Nel caso di incompletezza degli atti progettuali, il servizio, entro lo stesso termine, ne richiede l'integrazione.

A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia abbia i contenuti previsti dall'art. 4 della medesima legge.

Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione a edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge, i lavori non possono essere iniziati senza il visto dell'avvenuto deposito.

Il progetto e gli allegati con il visto dell'avvenuto deposito devono essere conservati nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.

Eventuali varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sul fabbricato sono soggette al deposito e alle altre disposizioni previste nel presente articolo.

Art. 4.

Documntazione del progetto

Il progetto, redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, deve avere carattere esecutivo e consentire il riscontro degli elementi progettuali ed esecutivi indicati dagli articoli 6 e 8 della presente legge.

Al progetto sono inoltre allegate l'attestazione del progettista che sono state rispettate le norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e l'indagine geotecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera *c*), della medesima legge.

Art. 5.

Modalità di controllo

I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.

I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonché agli indirizzi e ai requisiti di cui al successivo art. 6.

Il consiglio regionale, con l'atto regolamentare di cui al successivo art. 6, stabilisce:

1) le opere e le costruzioni da sottoporre in ogni caso a controllo in relazione al loro rilevante interesse pubblico;

2) la tipologia di opere e costruzioni per le quali, in relazione a particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, è fatto obbligo al soggetto attuatore di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un collaudatore in corso d'opera.

I progetti e le opere non soggetti al controllo sistematico di cui al punto 1) del precedente comma, sono sottoposti al controllo con il metodo del campione estratto casualmente. Il consiglio regionale fissa, con l'atto regolamentare previsto dal successivo art. 6, le modalità per l'esecuzione del controllo campionario in base ai seguenti criteri generali:

a) i controlli sono effettuati su tre campi di indagine relativi rispettivamente alle opere non ancora iniziate, alle opere in corso di esecuzione e alle opere ultimate da non più di cinque anni;

b) in ogni campo di indagine il sorteggio è effettuato con riferimento a tutte le denunce presentate anche se già estratte nelle fasi precedenti;

c) ai fini del campionamento le opere sono raggruppate dall'ufficio competente a ricevere la denuncia, nelle seguenti categorie:

interventi sul patrimonio edilizia esistente;

nuove costruzioni in muratura;

nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati di predetti materiali, ovvero a pannelli portanti;

altre opere non classificabili nelle precedenti categorie;

d) la frequenza dei sorteggi e le dimensioni dei campioni da estrarre possono essere diverse in relazione ai campi di indagine e alle categorie di opere. Il campione può inoltre essere ulteriormente diversificato in relazione alle tipologie e alle dimensioni dell'intervento.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con proprio atto regolamentare, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, determina:

a) il contenuto e i requisiti di completezza, per ciascun tipo di intervento, degli atti progettuali depositati ai sensi del precedente art. 3;

b) gli indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al successivo art. 8;

c) le opere e le costruzioni di rilevante interesse pubblico, nonché le tipologie per le quali è richiesta la nomina del collaudatore in corso d'opera;

d) le modalità del controllo di cui al quarto comma del precedente art. 5, nonché la procedura per il necessario aggiornamento;

e) i criteri e le indagini tecniche per l'adozione di varianti di salvaguardia ai piani urbanistici vigenti, previste dal successivo art. 15;

f) gli elementi conoscitivi e gli indirizzi progettuali per gli strumenti urbanistici di cui all'art. 16 della presente legge.

Art. 7.

Utilizzazione degli edifici e dei manufatti

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e di usabilità da parte dei competenti organi comunali è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell'opera alle norme della presente legge e la rispondenza al progetto depositato.

Il rilascio della predetta autorizzazione è inoltre subordinato alla produzione del certificato di collaudo per le opere e costruzioni di cui all'art. 5, terzo comma, punto 2), della presente legge e del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nell'ipotesi in cui questo sia prescritto.

Il direttore dei lavori deve comunicare al comune e al servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera.

Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo nella fase precedente la ultimazione delle opere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità è subordinata al definitivo esito favorevole del medesimo.

Titolo II

NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE
DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 8.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.

Il rinnovo e la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, anche se effettuati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, vanno progettati con riferimento all'intera unità strutturale del medesimo.

In attesa della normativa tecnica statale relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, la Regione, con l'atto normativo di cui all'art. 6, detta primi indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo art. 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.

Art. 9.

Deroghe

Le deroghe previste dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono richieste solamente per quegli interventi classificati di ristrutturazione edilizia o urbanistica che diano luogo a ricostruzione nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o del piano particolareggiato non consentano l'osservanza delle norme tecniche riferite alle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade.

Art. 10

Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzi per la formazione dei piani regolatori generali dei comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico.

Detti indirizzi individuano, in particolare, criteri per il compimento di analisi di pericolosità e vulnerabilità del territorio, nonché per assicurare la congruenza delle previsioni di piano a tali analisi e alle esigenze della protezione civile.

Il piano regolatore generale, assunto in attuazione del presente articolo, è adottato ed approvato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e sulla base di una verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche in essi contenute con le esigenze di riduzioni del rischio sismico.

Gli strumenti attuativi dei piani regolatori adottati in attuazione del presente articolo non sono soggetti al preventivo parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 11.

Snellimento delle procedure di adeguamento

Gli strumenti urbanistici generali adottati in attuazione degli articoli 10, 15 e 16 della presente legge non necessitano della preventiva autorizzazione, né sono soggetti al parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Titolo III

DELEGHE E FUNZIONI

Art. 12.

Deleghe ai comuni

Le funzioni relative al deposito delle denunce di lavori, anche per gli effetti della legge 6 novembre 1971, n. 1086, e alla verifica di completezza degli atti progettuali di cui al precedente art. 3, sono delegate ai comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati ai sensi del precedente art. 10.

Conseguentemente, il deposito del progetto di cui all'art. 3 va eseguito presso gli uffici comunali competenti, secondo le vigenti norme di legge e con le modalità stabilite dal consiglio regionale ai sensi della lettera *a)* del precedente art. 6.

Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel titolo III della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

Art. 13.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate

La data di inizio per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del precedente art. 12 è fissata con specifici decreti dal presidente della giunta regionale.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche

Le opere comprese nei territori dei comuni classificati sismici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali a tale data non sia stato ancora emesso il certificato di conformità alla normativa antisismica a norma dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono soggette ai controlli previsti dal precedente art. 5 che vengono effettuati con riferimento alla normativa tecnica in vigore al momento della denuncia dei lavori.

I lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già denunciati ma non ancora autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, possono essere iniziati solo se il progetto risponde ai requisiti di completezza di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 15.

Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente

Sulla base di eventuali situazioni di rischio evidenziate da apposite indagini tecniche eseguite secondo i criteri di cui al precedente art. 6, lettera *e*), i comuni adottano varianti di salvaguardia al vigente strumento urbanistico generale e agli strumenti attuativi vigenti, al fine di renderne compatibili le previsioni con i caratteri sismici del territorio.

Le variazioni di salvaguardia sono adottate entro novanta giorni dall'approvazione dell'atto consiliare previsto dal precedente art. 6 e sono approvate con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni.

Ove le indagini tecniche non evidenzino la necessità di adozione di tali varianti, il comune ne prende atto con apposita deliberazione.

Nei termini e con le modalità di cui al secondo comma, tutti i comuni classificati sismici sono tenuti comunque ad approvare l'adeguamento alla legislazione sismica dei vigenti regolamenti edilizi e delle normative tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.

Art. 16.

Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia

Dalla data di adozione della variante di salvaguardia di cui al precedente art. 15 e fino all'emanazione, da parte del consiglio regionale, degli indirizzi di cui all'art. 10 della presente legge, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti devono contenere gli elementi conoscitivi e rispettare gli indirizzi progettuali di cui alla lettera *f*) del precedente art. 6.

Art. 17.

Disposizione transitoria per la completezza degli atti progettuali

Per ciascuna categoria di opere, fino alla definizione, con l'emanazione dell'atto regolamentare di cui al precedente art. 6, dei corrispondenti requisiti di completezza dei progetti, si applicano le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione della variante di salvaguardia di cui al precedente art. 15, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'art. 48, punto 6, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'art. 4 va integrata con una indagine geologica estesa ad un adeguato intorno.

Art. 18.

Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico

Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con strutture universitarie.

Oggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare con l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonchè per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 giugno 1984

TURCI

(3661)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 13.

Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 5 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole della regione Calabria che abbiano avuto scadenze di rate di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1983, sono concessi prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di importo pari ai suddetti ratei scaduti.

Art. 2.

Le operazioni di cui sopra sono poste in essere con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 7 per cento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 500.000.000 per l'anno 1984, si fa fronte mediante parziale utilizzazione dei 3/12 dei fondi iscritti sul cap. 5132204 del bilancio regionale 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 maggio 1984

DONATO

(3361)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. **14.**

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 27 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro nell'ambito della regione Calabria, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle tre sedi provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 2.

La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, viene ripartita, con provvedimento della giunta regionale, tra le tre sedi provinciali dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in rapporto al numero dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro residenti nelle rispettive province ed in base al programma di attività da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

A tal fine ciascuna sede provinciale trasmette alla regione Calabria, nei termini fissati dall'amministrazione regionale, copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attività dell'anno in corso.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1984, si provvede, con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1984 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 18 giugno 1984

DOMINIJANNI

(3660)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227